



30 giugno 2023

Agenzia Entrate

Consultazione pubblica del 15 giugno 2023- Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)¹

Egregi Signori,

Binance accoglie con favore la consultazione dell' Agenzia Entrate sugli orientamenti del futuro regime fiscale per i *criptoasset* (la "Consultazione").

Essendo la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo per volumi, Binance.com è profondamente coinvolta nel supporto allo sviluppo di lungo periodo dell'economia degli asset digitali e presenta questa risposta alla Consultazione come contributo allo sviluppo di un quadro fiscale equo e semplice per le operazioni in asset digitali in Italia.

In questa risposta forniamo le nostre considerazioni nell'Appendice 1, dove affrontiamo argomenti specifici sollevati nella Consultazione.

La nostra risposta alla Consultazione deriva da quello che consideriamo un principio fondamentale di ogni manovra fiscale: promuovere la fiducia degli utenti, la stabilità del mercato, la chiarezza, l'equità e la neutralità. A nostro avviso è essenziale che le norme fiscali forniscano certezza e un ambiente sicuro per i consumatori e l'innovazione, al fine di ridurre al minimo la complessità amministrativa e le spese associate alla conformità per tutti i partecipanti al mercato.

Per contro, un regime fiscale sproporzionato, eccessivamente complesso, incerto o non neutrale, o che impone un onere di conformità eccessivo, può involontariamente ostacolare l'innovazione e lo sviluppo, limitare la scelta dei consumatori e spingere gli

¹ Disponibile presso: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-15-giugno-2023>

utenti verso altre giurisdizioni, riducendo il gettito fiscale italiano o incrementare il rischio di mancati adempimenti intenzionali o non.

Alla luce di queste considerazioni, abbiamo colto l'opportunità di fornire alcuni chiarimenti al quadro fiscale si cui trattasi, quando opportuno.

Data la natura fluida del panorama delle criptovalute, è fondamentale osservarne costantemente l'evoluzione e valutare periodicamente le linee guida fiscali per assicurarne la rilevanza e completezza. In tale contesto, il rapido sviluppo tecnologico del settore merita un attento monitoraggio continuo e la volontà di rivalutare il quadro normativo in risposta all'innovazione. Sebbene le nostre osservazioni siano principalmente rivolte alla "Circolare" o i principi guida che essa impartisce, abbiamo colto l'occasione per fornire alcuno commenti più generali in merito alla legislazione che ne costituisce la fonte. Crediamo fermamente che una tale valutazione olistica possa offrire prospettive preziose e catalizzare lo sviluppo di politiche più approfondite e adeguate agli operatori del mercato. Infatti, sebbene la "Circolare" fornisca una guida fondamentale, essa è intrinsecamente legata e informata dalle leggi sottostanti da cui deriva la sua fonte. Analizzando tali linee guida, diventa un processo organico riflettere sulla legislazione che le sostiene.

Ringraziamo per l'occasione di promuovere un confronto aperto e costruttivo su tali norme, e l'avvio di un dialogo che ci auguriamo possa culminare nella formazione di politiche più ampie e applicabili. Concentrandoci sulle sfide principali che riguardano sia le linee guida sia la legislazione fondamentale, speriamo di suscitare riflessioni e stimolare una rivalutazione di alcune componenti, laddove necessario. La nostra aspirazione è che tale approccio completo e meticoloso sia nell'interesse di tutte le parti coinvolte, portando a politiche tanto pratiche quanto efficaci.

Non esitate a contattarci nel caso di chiarimenti o ulteriori informazioni in merito alle nostre osservazioni.

Cordiali saluti,



Pedro Trento

Responsabile delle imposte

Binance

Appendice 1

1. Tassazione dello *staking* e dei rendimenti DeFi

a) Tematica

Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023.

b) Paragrafo della circolare

«le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. (page 43)

Nella qualificazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività non viene, invece, fatta tale distinzione dalla legge di bilancio 2023 che riconduce tra i redditi diversi di cui alla lettera c-sexies) sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. (page 44)

Ai fini della determinazione dei proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, come ad esempio in caso staking, l'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir, prevede che «i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione». (page 46)

c) Osservazione

Le ricompense e i rendimenti derivanti dall'interazione degli utenti con lo staking, il lending e la DeFi, sarebbero soggetti a tassazione come "redditi diversi". La Circolare chiarisce invece che lo scambio di una criptovaluta con un'altra della stessa natura (ad esempio BTC per ETH) non è una transazione imponibile.

Considerando i punti distinti di cui sopra, a nostro avviso non è sufficientemente chiaro nella Circolare quando si verifichi l'evento imponibile delle ricompense di staking / DeFi, per lo staker / prestatore. In altre parole: se le ricompense sono imponibili nelle mani dello staker al momento della ricezione da parte dello staker (cioè quando le ricompense di staking sono ricevute nel portafoglio dello staker), o solo successivamente quando le ricompense sono scambiate con un bene di natura diversa, come la valuta fiat.

Alla luce di questa ambiguità, vorremmo cogliere l'opportunità di presentare argomenti che, a nostro avviso, favoriscono fortemente il rinvio della tassazione di tali premi al momento della loro cessione come migliore scelta politica disponibile. Le ragioni di questo approccio sono presentate di seguito.

Attualmente, gli utenti che partecipano a transazioni di DeFi, prestito e staking possono avere difficoltà a determinare il valore del rendimento della DeFi, soprattutto se il rendimento è ricevuto sotto forma di gettoni extra o altri beni.

Se i token o gli altri beni acquisiti come rendimento sono illiquidi o scambiati su un numero limitato di borse, determinare il valore del rendimento dello staking o della DeFi può essere difficile. Inoltre, se il valore dei token o di altri beni è soggetto a forti fluttuazioni di mercato, gli utenti potrebbero avere difficoltà a determinare un valore appropriato per motivi fiscali.

Ad esempio, se un utente ottiene una ricompensa per lo staking o un rendimento della DeFi sotto forma di criptovaluta appena generata e non ancora scambiata su alcuna borsa, determinare un valore di mercato equo per motivi fiscali può essere difficile.

Allo stesso modo, se un utente riceve una ricompensa per lo staking o un rendimento della DeFi sotto forma di un bene con notevoli fluttuazioni di prezzo, come una criptovaluta altamente speculativa, può essere difficile stabilire una valutazione credibile per motivi fiscali.

La valutazione del valore dei rendimenti della DeFi e delle ricompense dello staking può essere complessa a causa di diversi fattori, tra cui la natura fluttuante dei valori delle criptovalute, la complessità degli schemi della DeFi e la continua evoluzione dell'ambiente dello staking e della DeFi. Tra le questioni da considerare vi sono:

- i. Volatilità delle criptovalute: I profitti sono tipicamente misurati in criptovalute. Data la volatilità delle criptovalute, il valore equivalente in fiat dei rendimenti può cambiare significativamente e rapidamente.
- ii. Perdita impermanente: in circostanze in cui la liquidità è fornita a market maker automatici come Uniswap, gli utenti possono subire una "perdita impermanente". Questa si verifica quando il rapporto di prezzo dei token conferiti si discosta dal momento in cui l'utente li ha inizialmente depositati. Questa fluttuazione potrebbe ridurre i profitti o addirittura causare perdite, a seconda della sua entità.
- iii. Variabilità dei tassi di interesse: Una moltitudine di protocolli DeFi propone tassi di interesse fluttuanti che possono variare in base alle dinamiche della domanda e

- dell'offerta. Di conseguenza, i rendimenti accumulati dagli utenti possono variare nel tempo.
- iv. **Tokenomics:** Ogni progetto di DeFi impiega le proprie regole distintive o "tokenomics", che sono fondamentali da comprendere per capire con precisione i suoi rendimenti.
 - v. **Conformità del contribuente:** Può essere difficile garantire che i contribuenti registrino correttamente le loro transazioni e le loro dichiarazioni, soprattutto in un mercato complesso e in rapido sviluppo come quello della DeFi. Poiché molte piattaforme sono anonime e decentralizzate, le autorità fiscali potrebbero avere difficoltà a verificare le informazioni fornite.
 - vi. **Problemi giurisdizionali:** Poiché le transazioni di staking e DeFi spesso includono partecipanti provenienti da più Paesi, l'identificazione delle normative fiscali della giurisdizione applicabile a determinate transazioni può risultare complicata, portando eventualmente a una doppia imposizione o a una doppia non imposizione.

Per attenuare questi potenziali problemi, le autorità fiscali potrebbero dover stabilire regole chiare, collaborare strettamente con il settore dello staking e della DeFi e incoraggiare la cooperazione fiscale internazionale. Inoltre, il rinvio della tassazione dei rendimenti della DeFi e dei premi di puntata fino alla cessione può risolvere in parte i problemi pratici sopra menzionati.

Vale anche la pena di notare che, dato il rapido ritmo di sviluppo della tecnologia blockchain, è possibile che emergano nuovi e imprevedibili modelli di staking e DeFi con caratteristiche economiche che non si adattano al quadro proposto. Raccomandiamo alle autorità fiscali italiane di continuare a monitorare il mercato e di essere pronte ad apportare modifiche al quadro normativo, se necessario, per adattarsi a questi nuovi modelli.

Ci sono anche considerazioni economiche e comportamentali: la natura anonima, senza confini e senza permessi dei protocolli di staking e DeFi significa che il monitoraggio e l'applicazione sono intrinsecamente difficili, il che può aumentare il rischio di non conformità dei contribuenti, in particolare se la valutazione e/o il trattamento fiscale sono incerti o se la conformità è vista come indebitamente onerosa. D'altro canto, la natura pubblica e immutabile della tecnologia blockchain può fornire nuove funzionalità per la compliance e l'enforcement.

I mondi dello staking e della DeFi presentano molte circostanze che potrebbero comportare perdite per l'utente, che non vengono prese in considerazione dalla Consultazione. Un elenco non esaustivo comprende:

- ❖ guasto sistemico della blockchain/piattaforma su cui sono ospitati i portafogli/gli smart contract in questione;
- ❖ errori nella codifica dello smart contract che comportano la perdita di token o il loro invio a un indirizzo non autorizzato o che stabiliscono condizioni in cui non possono essere recuperati secondo le regole dello smart contract;
- ❖ atti dolosi o fraudolenti che abbiano come risultato uno dei suddetti;
- ❖ crollo completo del valore dei gettoni mentre i gettoni vengono prestati o puntati;
- ❖ rapido crollo del valore della garanzia collaterale con conseguente impossibilità di recuperare il valore;
- ❖ perdita delle chiavi private che consentono l'accesso ai token prestati/impostati;
- ❖ un intervento normativo che comporti l'impossibilità per uno o più partecipanti di accedere legalmente alla rete in questione; e
- ❖ perdite impermanenti derivanti dall'adeguamento algoritmico del numero di gettoni da restituire.

Riteniamo che tassare i premi di puntata e i rendimenti della DeFi come "redditi diversi" al momento del ricevimento comporti i seguenti potenziali svantaggi:

- i. scoraggiare gli investimenti e l'innovazione;
- ii. implicazioni fiscali non in linea con la natura economica sottostante della transazione;
- iii. risultati iniqui, in cui la responsabilità fiscale di un utente può essere grossolanamente sovrastimata a causa dell'elevata volatilità (cioè il calo brusco e repentino del valore dei token dopo la ricezione);
- iv. risultati inefficienti/disturbi comportamentali in cui gli utenti sono incentivati a vendere immediatamente i loro rendimenti DeFi e i premi di puntata per mitigare il rischio di essere tassati eccessivamente a causa dell'elevata volatilità;
- v. risultati inefficienti e distorsivi del mercato, in quanto l'incentivo alla vendita descritto sopra può aggiungere una pressione al ribasso sul prezzo dei gettoni;
- vi. difficoltà di valutazione, poiché non esiste un prezzo ufficiale quotato per molti token e i cryptoasset sono spesso soggetti a estrema volatilità e scarsa liquidità;
- vii. aumento degli oneri amministrativi sia per gli utenti che per le autorità fiscali, con conseguente sovraccarico di adempimenti e aumento del rischio di applicazione incoerente delle norme. Il numero di eventi distinti soggetti all'imposizione sul reddito, ciascuno dei quali potenzialmente richiede una valutazione non banale, a nostro avviso può comportare un eccessivo onere di conformità e il rischio di non conformità (intenzionale e involontaria), poiché è difficile, tra tante complessità, stabilire un quadro chiaro di documenti da considerare sufficienti da parte delle autorità fiscali;
- viii. le difficoltà derivanti dalla qualificazione dei rendimenti DeFi e dei premi di puntata come entrate estere o nazionali;
- ix. distorsione del mercato creando una differenziazione nel trattamento fiscale tra transazioni economicamente simili, ad esempio favorendo i meccanismi deflazionistici che bruciano una parte dei gettoni non staccati, aumentando così il valore dei gettoni rimanenti (ipotizzando una capitalizzazione di mercato costante) rispetto ai meccanismi inflazionistici che ottengono un valore di trasferimento economicamente simile per gli staker assegnando loro gettoni di nuovo conio;
- x. riduzione della liquidità di alcune attività, poiché i partecipanti potrebbero non essere disposti a partecipare a determinate transazioni a causa delle possibili conseguenze fiscali; e

- xi. un maggiore incentivo per gli utenti a fare "shopping di giurisdizione" per ottenere risultati fiscali più favorevoli, con possibile arbitraggio normativo e perdita di gettito per le autorità fiscali italiane.

d) Contributo

Pur concordando pienamente con le autorità fiscali italiane sul fatto che sia utile standardizzare il trattamento fiscale delle transazioni di criptovalute per quanto possibile, al fine di semplificarne la comprensione, l'amministrazione, i processi e l'osservanza da parte dei diversi soggetti interessati, nutriamo notevoli preoccupazioni circa l'equità, l'adeguatezza e la praticabilità di tale operazione. In particolare, considerando (i) i diversi modelli di prestito, i rendimenti della DeFi e i premi di puntata; (ii) l'assenza di una quotazione ufficiale per la valutazione; (iii) l'instabilità e la volatilità del mercato; (iv) la liquidità limitata; (v) le difficoltà legate all'identificazione del luogo di origine a fini fiscali; (vi) la diluizione che colpisce i prestatori/staker e i non staker; (vii) l'onere di conformità per tracciare e contabilizzare diverse transazioni; (viii) la difficoltà di riconoscere i rendimenti della DeFi e i premi delle puntate come di fonte nazionale o estera, il che porrebbe delle sfide all'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione; (ix) l'assenza di uno standard per quanto riguarda i protocolli di generazione dei rendimenti e di puntate e le applicazioni, che consentono la creazione di progetti instabili (si veda il caso Olympus DAO), a nostro avviso sarebbe sconsigliabile assoggettare i rendimenti della DeFi e i premi delle puntate alla tassazione come reddito realizzato al momento della ricezione.

La nostra raccomandazione è invece quella di tassare tutti i prestiti, i rendimenti della DeFi e i premi di puntata al momento dello smaltimento (anziché al momento della ricezione). Rinviare la tassazione di tali rendimenti e premi di puntata al momento della vendita è una soluzione semplice ed efficace, nonché una pratica industriale già osservata altrove². La tassazione della cessione dei premi in gettoni come reddito o capitale è una scelta politica separata che non verrà discussa in questa sede.

² Il Portogallo, ad esempio, ha recentemente emanato la legge n. 24-D/2022, che stabilisce il bilancio dello Stato per il 2023. In questo modo, il Codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato aggiornato per inserire specifiche inclusioni relative a cripto-asset e token. L'articolo 5 del Codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche portoghese riguarda i redditi da capitale, i proventi e gli altri vantaggi economici, indipendentemente dalla loro natura o denominazione, siano essi in denaro o in natura. Secondo la lettera "u", punto 2, dell'articolo 5, i proventi e i vantaggi economici a cui si fa riferimento comprendono qualsiasi forma di remunerazione derivante da operazioni relative a cripto-asset. Tuttavia, il punto 11 dell'articolo 5 prevede che i redditi previsti dalla lettera "u" del comma 2 sopra citato, quando sono percepiti sotto forma di cripto-asset, sono tassati come plusvalenze al momento della cessione dei cripto-asset precedentemente ricevuti. Ciò significa che la tassazione è differita fino all'evento futuro della cessione, da

In generale, le piattaforme DeFi e i protocolli di staking offrono "premi" o "rendimenti" ai loro utenti in varie forme:

- i. pagamenti a gettone simili agli interessi (esempi: AAVE e Compound);
- ii. ricompense per l'agricoltura dei rendimenti o per l'estrazione di liquidità (fornitura di liquidità a DEX come Uniswap o Pancakeswap);
- iii. commissioni di trading, quando gli utenti ricevono commissioni dalle transazioni che avvengono all'interno di un modello di Automated Market Maker (AMM);
- iv. ricompense "reali" in protocolli proof-of-stake o proof-of-stake delegati come Cardano o Tezos.

Ognuno di questi tipi o modelli presenta tempi e procedure di pagamento unici. Alcuni modelli prevedono premi istantanei, mentre altri maturano nel corso di un periodo, consentendo richieste di rimborso future. I dettagli precisi variano da una piattaforma e da un protocollo all'altro.

Inoltre, i rendimenti possono essere generati da un aumento del valore dei gettoni esistenti o da una distribuzione di gettoni aggiuntivi. Questa distinzione sarebbe sufficiente per non trattare tutte le situazioni di "rendimenti finanziari DeFi" come se fossero di natura "redditi diversi" al momento della loro ricezione. A titolo esemplificativo:

- Alcune piattaforme DeFi assegnano interessi o ricompense trasferendo monete extra nel portafoglio del prestatore, che sarebbero soggette a tassazione come "redditi diversi" secondo l'attuale proposta. In altre parole, la tassazione delle transazioni della DeFi avverrebbe quando il protocollo/piattaforma "paga" o consegna monete extra all'utente, e tali beni sono registrati immediatamente nel portafoglio dell'utente.
- Per contro, esistono piattaforme DeFi che distribuiscono benefici non sotto forma di gettoni aggiuntivi, ma attraverso l'aumento del valore dei gettoni fruttiferi di un prestatore grazie all'utilizzo di gettoni del pool di liquidità. Questo incremento di valore sarebbe tipicamente soggetto all'imposta sulle plusvalenze, al momento della cessione. Questa differenza di tassazione tra i due formati di "rendimento DeFi" deriva dal fatto

tassare come plusvalenza. La lettera "k" dell'articolo 10, nel dettagliare il concetto di plusvalenza, prevede che le plusvalenze non riconducibili al reddito d'impresa e professionale, ma derivanti dall'alienazione a titolo oneroso di crypto-asset (che non costituiscono titoli), siano tassate al momento dell'alienazione come plusvalenze.

Disponibile all'indirizzo:
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamentale/OrcamentodeEstado/2023/Orcamento%20Estado%20Aprovado/Documentos%20do%20OE/OE2023_doc01_Lei.pdf
e
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/codigo-doirs-indice.aspx

che, in quest'ultimo caso, non si verifica un aumento della quantità di gettoni nel portafoglio del prestatore, bensì una rivalutazione dei gettoni esistenti.

- Ad esempio, supponiamo che esista una piattaforma DeFi che gestisce un pool di liquidità per una specifica criptovaluta, come Ethereum (ETH). In qualità di prestatore, l'utente decide di partecipare a questo pool di liquidità.
 - a) Investimento nel pool di liquidità: l'utente A decide di contribuire con 10 ETH al pool di liquidità. In cambio, la piattaforma emette 10 token del pool di liquidità (LPT), che rappresentano la quota dell'utente A nel pool. Questi LPT sono token fruttiferi, il cui valore corrisponde alla quantità di ETH che rappresentano all'interno del pool di liquidità. Inizialmente, ogni TPL rappresenta un diritto su 1 ETH.
 - b) Generazione di interessi: Con il passare del tempo, il pool di liquidità matura interessi sui prestiti concessi ai mutuatari. Invece di erogare gli interessi sotto forma di ulteriori TPL o ETH, gli interessi vengono utilizzati per acquistare altri ETH, che vengono poi aggiunti al pool di liquidità. In questo modo aumenta la quantità complessiva di ETH nel pool, incrementando così il valore di ciascun TPL.
 - c) Aumento del valore: Supponiamo che dopo un po' di tempo il pool di liquidità abbia raccolto abbastanza interesse da aumentare il totale dei PF del 10%. Ora, la quota dell'utente A del pool detiene 11 ETH, ma la quota di TPL dell'utente A rimane di 10. Pertanto, ogni TPL rappresenta ora un diritto e quindi è equivalente a un diritto su, e quindi è equivalente a un valore. Pertanto, ogni TPL rappresenta ora un diritto e quindi un valore equivalente a 1,1 ETH. Il numero di token dell'utente A rimane invariato, ma il loro valore è cresciuto.
 - d) Realizzazione dei guadagni in conto capitale: Se l'utente A sceglie di ritirare il deposito dal pool, l'utente A restituisce 10 TPL e, a sua volta, la piattaforma consegna 11 ETH all'utente A. L'ulteriore 1 ETH rappresenta il guadagno dell'utente dal prestito, e questo ritorno sarebbe probabilmente "redditi diversi", secondo l'attuale proposta. In alternativa, l'utente A potrebbe scegliere di vendere i suoi 10 TPL sul mercato per 11 ETH (o altri token di valore equivalente) - in questo caso il suo guadagno sarebbe probabilmente di natura patrimoniale (e in effetti non tassabile in quel momento, poiché la circolare indica che le transazioni da cripto a cripto non sono tassabili). Questa è una rappresentazione semplificata, poiché i meccanismi effettivi possono essere più intricati e possono differire da una piattaforma DeFi all'altra.
- Inoltre, molte piattaforme ricompensano gli utenti con gettoni di governance come incentivo (cioè con la distribuzione di un gettone diverso, potenzialmente meno liquido). In questo caso, seguendo il modello attuale, la tassazione si verificherebbe quando i protocolli distribuiscono ai loro utenti i gettoni di governance del protocollo DeFi sottostante.

Di seguito forniamo alcuni esempi per illustrare le sfide e i potenziali problemi che potrebbero sorgere dalle transazioni che rientrano nei "rendimenti DeFi" o nei "premi di puntata" al momento della ricezione.

Limiti di realizzazione e disponibilità

È fondamentale considerare la capacità degli utenti di realizzare il valore delle criptovalute e dei token in loro possesso. L'idea di realizzazione e disponibilità si riferisce al processo di conversione di un bene in una forma di ricchezza più facilmente accessibile (o "liquida") con l'intento di accertarne il valore monetario.

Quando si tratta di rendimenti DeFi e di premi di puntata, queste caratteristiche sono spesso assenti. Ad esempio, mentre i token vengono puntati, il controllo su di essi è limitato, il che significa che i rendimenti che vengono puntati nuovamente o bloccati possono essere persi in caso di fallimento, come ad esempio il collasso del protocollo. In effetti, la realizzazione e la disponibilità spesso non sono presenti quando si tratta di rendimenti e ricompense della DeFi, poiché molti progetti non hanno una sostenibilità a lungo termine, ad esempio a causa delle difficoltà legate alla valutazione equa e alla stabilità di tali rendimenti.

Il problema della liquidità limitata

Lo scenario in cui i gettoni sono stati assegnati ma sono ancora bloccati è un caso semplice di beni che non sono ancora nel "completo dominio" del loro destinatario. I token sbloccati, invece, richiedono un'analisi più approfondita. Si consideri una chiara proprietà e controllo dei token che vengono sbloccati all'utente al momento della ricezione. In questo caso, potrebbe sembrare che l'utente sia diventato più ricco in virtù della ricezione dei premi. Al momento di ricevere i rendimenti finanziari della DeFi e le ricompense delle puntate, tuttavia, l'accrescimento della ricchezza potrebbe essere illusorio: il prezzo e la valutazione dei token sono spesso instabili e volatili, e il mercato di molti token presenta spesso una liquidità molto bassa, il che rende incerta la capacità dell'utente di realizzarli. Per essere chiari: la liquidità instabile qui menzionata significa i picchi e le insidie della domanda del mercato, non della gestione dei token da parte degli intermediari.

L'instabilità qui evidenziata potrebbe essere il risultato (tra le altre cose) di una liquidità limitata, che potrebbe portare a livelli molto elevati di volatilità nel valore dell'asset (e di conseguenza a una grossolana incertezza di realizzazione). Si veda il grafico seguente, che mostra la capitalizzazione di mercato totale dei token DeFi combinati, negli ultimi cinque anni. A titolo di commento, la capitalizzazione di mercato totale è iniziata poco sopra i 2 miliardi di dollari (luglio 2018), è scesa a 1 miliardo di dollari (dicembre 2018), ha raggiunto il suo massimo storico di 179 miliardi di dollari (novembre 2021) e

attualmente si attesta a 58 miliardi di dollari. Come mostra il grafico, nel frattempo si sono verificate molteplici fluttuazioni di almeno il 30-50% in entrambe le direzioni, spesso nel giro di poche ore³:



Inoltre, va notato che la volatilità mostrata sopra, che comprende l'intero mercato DeFi combinato, è una visione relativamente conservativa. Questo perché, come indice, include token che hanno una liquidità relativamente alta (nel contesto del settore delle criptovalute). Si veda, ad esempio, la volatilità di AAVE, il token nativo di una delle Dapp DeFi più utilizzate degli ultimi anni. Attualmente è sceso di quasi il 90% rispetto al suo massimo storico, raggiunto circa due anni fa. Si tratta di un protocollo che non ha subito grossi fallimenti ed è ancora operativo⁴:

³ <https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTOCAP%3ATOTALDEFI>

⁴ <https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTOCAP%3AAAVE>



Lo stesso effetto si riscontra su MKR (Maker), un altro protocollo che non ha subito grossi fallimenti ed è ancora operativo⁵:



In considerazione di questa elevata volatilità, che è una caratteristica distintiva del mercato delle criptovalute storicamente e attualmente, la tassazione della DeFi e dello staking degli utenti al momento della ricezione dei rendimenti/premi dei token può portare a risultati distortivi che non sono né equi né riflessivi della realtà economica sottostante. È molto facile che qualcuno si ritrovi con un debito fiscale calcolato su

⁵ <https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTO%3AMKRUSD>

un'attività che il giorno dopo vale una frazione di quello che valeva solo 24 ore prima. È del tutto probabile che si verifichino casi in cui i contribuenti si trovino a dover pagare un'imposta superiore al valore dell'attività stessa al momento della scadenza del relativo debito fiscale.

Alla luce di questo rischio significativo, gli utenti della DeFi e dello staking saranno naturalmente tentati di vendere i loro gettoni ricompensati subito dopo averli ricevuti, in cambio di un bene più stabile come la valuta fiat, una stablecoin con aggancio fiat, o un criptoasset generalmente meno volatile come il BTC.

Questo forte incentivo alla vendita, di per sé, è a nostro avviso un effetto indesiderato che i responsabili delle politiche fiscali cercano storicamente di evitare, semplicemente sulla base del fatto che le imposte dovrebbero essere neutrali e non distorcere il comportamento di consumo, a meno che non siano progettate specificamente per farlo (come le imposte Pigouvean). Le imposte così distorsive creano cunei economici e, in quanto tali, aggiungono inefficienza al mercato. Tale inefficienza⁶ può essere particolarmente dannosa nel caso di un'industria emergente in generale e, nel caso della criptovaluta, data la sua intrinseca mobilità geografica, può compromettere la capacità dell'Italia di posizionarsi come leader per l'innovazione e gli investimenti, qualora si ritenga che altre giurisdizioni offrano un ambiente fiscale più attraente.

Inoltre, dare agli utenti un forte incentivo a vendere aggrava ulteriormente il problema: aggiunge pressione di vendita sul mercato, che spinge i prezzi dei token verso il basso e genera un circolo vizioso. Meno liquido è un token, più alta è la sua volatilità e, di conseguenza, più grande è il problema.

⁶ Secondo Furman: "The primary purpose of the tax system is to raise the revenue needed to pay for government spending. As such, the goal is to raise this revenue without distorting the decisions that individuals and firms would otherwise make for purely economic reasons. For example, in an efficient economic system people would choose between chocolate chip cookies and oatmeal cookies based on their own personal tastes and the costs of these products. If policymakers imposed a tax on chocolate chip cookies but not on oatmeal cookies the result would be that people would now factor taxes into their choice about which type of cookie to consume—and possibly end up consuming the less desirable cookie because it was cheaper. In addition to distorting choices, non-neutralities in the tax system also lead people and firms to devote more socially wasteful effort to transforming the form or substance of their activities to reduce their tax payments, for example by hiring lawyers and accountants to structure financial transactions in a manner that minimises tax liability." (Furman, Jason, 2008, "The Concept of Neutrality in Tax Policy", The Brookings Institution. Disponibile presso: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/06/0415_tax_neutrality_furman-1.pdf). Posizioni simili sono abbondantemente sostenute dagli studiosi di politica fiscale, molti dei quali si rifanno agli argomenti di Atkinson, Anthony B.; Stiglitz, Joseph E. The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation. In: Journal of Public Economics, v 6, 1976, p 55-75.

In sintesi, tassare i rendimenti della DeFi e i premi dello staking come ricavi al momento della ricezione sarebbe iniquo, poiché l'utilizzo del valore equo di mercato dei gettoni ricevuti alla data di ricezione da parte dell'utente potrebbe essere una sovrastima del reale guadagno economico del contribuente. La scarsa liquidità comporta un'elevata volatilità, con conseguenti rischi economici per gli utenti della DeFi e dello staking. Di fronte a tali rischi economici, gli utenti sono incentivati a vendere i loro cryptoasset non stabili, il che crea distorsioni di comportamento e aggrava la volatilità intrinseca.

Il problema dell'amministrazione onerosa

La conformità e la traccia amministrativa delle transazioni DeFi e staking possono essere molto onerose. Di solito, le ricevute della DeFi e dello staking avvengono in periodi di tempo diversi. Dal punto di vista della conformità, per assoggettare a tassazione i prestiti, i rendimenti DeFi e le ricompense di staking al momento della ricezione, sarebbe necessario utilizzare un servizio di dati di mercato per verificare la data e l'ora esatta in cui ciascun token è stato messo sotto il controllo degli utenti.

Da questo punto di vista, sarebbe necessario assegnare un valore in valuta fiat a ciascun token ricevuto come DeFi e/o staking pay-out, sulla base dei dati storici di mercato. Le distribuzioni di ricompense possono avere una frequenza anche giornaliera e un utente può effettuare più transazioni di DeFi e staking contemporaneamente, il che crea il potenziale per una proliferazione di eventi imponibili e, di conseguenza, un compito di calcolo e conformità complesso e oneroso - sia dal punto di vista del contribuente che delle autorità fiscali. Per gli utenti che trattano token nuovi e poco scambiati, la difficoltà di eseguire questo esercizio può essere aggravata, poiché anche i servizi di dati di mercato potrebbero non essere disponibili per loro.

Sebbene il suggerito rinvio della tassazione al momento della cessione non risolva direttamente questo problema, potrebbe renderlo significativamente più semplice da gestire, ad esempio riducendo in modo significativo il numero di eventi imponibili da tracciare. Nei casi in cui la cessione avviene tramite scambio con fiat, stablecoin o cryptoasset "mainstream" altamente liquidi, anche il compito di valutare la cessione diventa molto più semplice e certo.

Il problema della diluizione

Un'altra argomentazione contro la tassazione dei rendimenti della DeFi e dei premi dello staking al momento della ricezione riguarda la "tokenomica" e le meccaniche di remunerazione dei diversi protocolli. Le meccaniche della DeFi e dello staking sono spesso complicate e possono non avere paralleli direttamente comparabili nel linguaggio finanziario tradizionale o in modelli preesistenti. In questo contesto, uno degli aspetti comuni e unici osservati nella DeFi e nello staking che viene spesso ignorato è la diluizione dei token, che è un fattore importante da considerare quando si tratta di accrescere la ricchezza legata all'emissione di nuovi token, e non dovrebbe essere ignorata ai fini fiscali.

Concentrarsi esclusivamente sulla natura economico-finanziaria delle ricompense e dei rendimenti dei token non consente di comprendere appieno il funzionamento della DeFi e dello staking. A volte i rendimenti e le ricompense dei token assomigliano molto ai tradizionali pagamenti di interessi: ad esempio, possono essere pubblicizzati come % del rendimento annuale e/o denominati in valuta fiat EUR o USD. Queste nomenclature, tuttavia, sono il risultato di una convenzione sociale, non di una necessità tecnica, e come tali potrebbero portare a una caratterizzazione eccessivamente semplificata.

A differenza dei rendimenti convenzionali, i rendimenti della DeFi e le ricompense delle puntate non sono pagati direttamente al possessore del token da una terza parte; la loro presunta "distribuzione" è gestita da smart contract ed è influenzata dai meccanismi del protocollo per governare l'inflazione e la deflazione. Potrebbe accadere, ad esempio, che le ricompense siano gettoni appena conati, emessi dalla blockchain direttamente all'utente.

Questo "ritorno" o "ricompensa" è spesso considerato dal pubblico in generale come un puro "reddito", "entrata" o guadagno economico. Questa non è necessariamente una rappresentazione accurata della realtà economica, perché ignora la diluizione, che deve essere tenuta in considerazione per produrre un resoconto completo dell'accrescimento del valore. Il valore della "quota" di un utente nella rete è il prodotto del numero di token posseduti moltiplicato per il prezzo di mercato corrente di ciascun token, che a sua volta dipende dal numero totale di token in circolazione.

Di conseguenza, tassare i rendimenti della DeFi e i premi di puntata al momento del ricevimento può comportare una tassazione basata sulla convinzione, comunemente

errata, che il valore nominale dei gettoni rappresenti il reale beneficio economico dei contribuenti in quel momento. Tuttavia, poiché il rendimento percentuale dichiarato in gettoni non corrisponde necessariamente al reale guadagno economico, le ipotesi semplificate di rendimento percentuale possono sovrastimare l'effettivo incremento di ricchezza del contribuente.

Discernere il reale beneficio finanziario in uno scenario in cui molteplici, complessi e variegati fattori influenzano i profitti e le perdite di prestatori e staker può essere complicato. Di solito, i fattori che influiscono includono: (i) il valore della rete (o dei singoli token) in termini di valuta fiat; (ii) la quota di rete personale di un contribuente, che cambia man mano che i token vengono conati, acquistati o venduti; (iii) il tasso di "rendimento"; e (iv) il ritmo di coniazione o di combustione dei token.

Il calcolo di questi elementi non è semplice, in quanto richiederebbe la definizione di metodi per aggiustare il valore di mercato di questi "profitti DeFi e staking" per arrivare a una rappresentazione più accurata dei guadagni. In questo sforzo, la sfida principale nel determinare il reale vantaggio finanziario dei detentori di token in termini di "rendimenti DeFi e premi di puntata" riguarda il concetto di diluizione.

Poiché il valore di un token dipende in parte dal numero di unità in circolazione, la creazione di nuove unità porta a una diluizione. A differenza della volatilità della valutazione totale della rete che potrebbe portare a guadagni o perdite di capitale, la diluizione ha sicuramente un impatto negativo sulla ricchezza del contribuente.

Per calcolare la diluizione per i detentori di token, è necessario prendere in considerazione alcune variabili. In primo luogo, il ritmo con cui i nuovi token dei progetti DeFi entrano nella rete, ossia il tasso di creazione dei token. In secondo luogo, la proporzione dell'offerta totale di token coinvolta nel pool di liquidità, nota come il tasso di "staking/rendimento". Queste variabili devono essere esaminate anche in relazione alle variazioni del valore patrimoniale, definito come il valore combinato di tutti i token della rete. In un esempio molto semplicistico:

- Consideriamo l'utente A, che possiede 10 gettoni "X".
- Il totale dei token "X" in circolazione è 100, cioè l'utente A detiene il 10% di tutta l'offerta disponibile.
- L'utente A blocca i suoi 10 gettoni per quello che viene pubblicamente percepito come "10% di TAEG".

- Alla fine del periodo, 1 nuovo token viene coniato dalla blockchain e inviato direttamente alla donna, che ora possiede 11 token.
- Considerare un accrescimento di ricchezza del 10% in base al valore convertito in fiat del gettone originale (ad esempio, EUR) è impreciso e un'esagerazione, perché nello stesso momento in cui ha ricevuto un'unità in più, si è parzialmente diluita. Ora possiede 11/101 gettoni X - il che significa che la sua ricompensa effettiva valeva 1/101 invece di 1/100.
- Naturalmente, tutti i suoi gettoni sono interessati da questa diluizione (non solo quello appena guadagnato), quindi il valore totale dei suoi gettoni dopo l'assegnazione del gettone appena creato è 11/101 del valore totale della rete.
- Oltre a ciò, anche ogni altro individuo che detiene il token X è stato diluito, il che significa che, a parità di condizioni, la sua ricchezza totale è diminuita in quanto possiede una quota relativa minore dell'offerta totale. Questo è un aspetto secondario che rafforza l'instabilità dei rendimenti della DeFi e dei premi di puntata in termini di realizzazione, già sostenuta in precedenza.

In teoria, se tutti i detentori di token decidessero di puntare i loro token e di ottenere rendimenti pro-rata, la quota di ognuno rimarrebbe invariata, poiché i rendimenti compenserebbero esattamente la diluizione, il che significa che ogni individuo avrebbe un accrescimento di ricchezza pari a zero.⁷ In uno scenario estremo in cui il tasso di partecipazione è del 100%, il tasso di creazione dei gettoni non ha importanza e nessuno si diluisce. Nessuno riceve nemmeno un valore aggiuntivo. Sia che il saldo dei gettoni di ciascun titolare aumenti del 10% o del 1.000%, non c'è alcun guadagno effettivo e quindi non dovrebbe esistere alcun reddito imponibile. In altre parole, ipotizzando una capitalizzazione di mercato totale costante di un token, detenere 1/100 equivale a detenere 2/200.

Tuttavia, se alcuni possessori di token non partecipano al prestito o allo staking e quindi non ricevono i rendimenti della DeFi e le ricompense dello staking, ci sarà un trasferimento di ricchezza tra gli utenti. In particolare, i prestatori/prestatori vedranno aumentare la loro quota relativa totale, mentre coloro che non lo fanno vedranno diminuire la loro quota di rete. Conoscere il tasso di creazione dei token permette di determinare l'effetto di diluizione su coloro che non puntano i loro token o non forniscono liquidità. Il tasso di diluizione deriva dal tasso di crescita della circolazione dei token: se l'offerta totale di token di una criptovaluta aumenta del 25% in un determinato anno, la quota proporzionale di ogni non staker di tale offerta diminuisce del 20%, con i nuovi token distribuiti tra gli staker.

⁷ Secondo Sutherland, la diluizione è una “feature of the cryptocurrency incentive structure. It is the price paid for network maintenance, but different cryptocurrencies impose this cost on different constituencies”. Per ulteriori informazioni sugli impatti della diluizione, si consiglia di consultare il seguente riferimento: <https://www.taxnotes.com/special-reports/cryptocurrency/cryptocurrency-economics-and-taxation-blockrewards-part-2/2019/11/08/2b1xp#sec-2>

Tuttavia, il tasso di creazione dei token da solo non è sufficiente a determinare i guadagni della DeFi e del prestatore. Sia i guadagni nominali che quelli reali dipendono dal tasso di staking. La diluizione ha lo stesso impatto sugli staker e sui non staker, ma il grado di controbilanciamento della diluizione da parte degli staker attraverso i token (rendimenti della DeFi e ricompense delle puntate) dipende dal numero di staker che condividono tali token.

Inoltre, esistono protocolli che prevedono misure deflazionistiche, come i meccanismi di combustione, per controbilanciare l'effetto inflazionistico dei gettoni appena conati. Per citare un paio di esempi, questi meccanismi possono essere impostati in modo che avvengano automaticamente e periodicamente o in base a specifici fattori scatenanti, come ad esempio ogni transazione. In sostanza, ci sono molti elementi mobili nuovi, unici e complessi che variano da protocollo a protocollo e che complicano notevolmente il calcolo preciso dei guadagni effettivi sulla distribuzione delle ricompense in token.

Se i rendimenti della DeFi e i premi di puntata non venissero tassati al momento del ricevimento, non sarebbe necessario considerare la diluizione, poiché in quel momento non si verificherebbe alcun evento di realizzazione. L'effetto complessivo verrebbe contabilizzato al momento della vendita dei gettoni, che in quel momento verrebbero valutati in modo più accurato.

Potenziale disturbo dovuto allo sviluppo tecnologico

L'industria delle criptovalute è ancora agli albori e nuovi usi della tecnologia vengono creati di frequente. Ci si può aspettare la comparsa di nuovi modelli economici negli spazi dello staking e della DeFi, alcuni dei quali potrebbero aggiungere ulteriori sfide al quadro proposto di tassazione della ricompensa al momento del ricevimento. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

In primo luogo, invece di remunerare i gettoni aggiuntivi ai prestatori o agli staker, i protocolli potrebbero scegliere di bruciare i gettoni detenuti dai non prestatori o dai non staker, riducendo l'offerta totale. I prestatori e gli staker vedrebbero comunque un aumento della loro porzione relativa di offerta di token, ma senza nuovi token da contabilizzare. Di conseguenza, non si verificherebbe alcun evento che faccia scattare

l'imposta in base alle regole proposte nella consultazione, dal momento che all'utente non verrebbero consegnati i rendimenti della DeFi e le ricompense per lo staking.

In secondo luogo, esistono i "rebase token"⁸, che impiegano un meccanismo in cui l'offerta totale di monete viene regolata periodicamente (ad esempio, giornalmente) in risposta alle variazioni del prezzo del token, nel tentativo di mantenere il valore dei singoli token a un prezzo obiettivo o intorno a esso. Se il valore equivalente fiat desiderato di un token è di 1 dollaro, ma scende al di sotto di tale valore, il protocollo diminuisce la circolazione delle monete. L'azione inversa avviene se il prezzo supera 1 dollaro.

Intuitivamente, questo processo non dovrebbe costituire un evento imponibile: l'utente A che acquista 100 gettoni "convenzionali" per 1 dollaro ciascuno si trova nella stessa posizione economica complessiva dopo che questi gettoni aumentano di valore del 50% rispetto all'utente B che acquista 100 gettoni rebase che subiscono lo stesso aumento: A e B ora possiedono ciascuno gettoni del valore di 150 dollari, e nessuno dei due ha realizzato il proprio guadagno in senso economico. Tuttavia, A conserva i suoi 100 gettoni originali (ora valutati 1,50 dollari ciascuno), mentre B possiede ora 150 gettoni del valore di 1 dollaro ciascuno. Sembra incontestabile che in questo momento A non debba pagare le tasse sul suo guadagno non realizzato. Tuttavia, se i gettoni nel portafoglio di B, creati automaticamente dal meccanismo di ribasamento, sono trattati come reddito imponibile, allora A ha un reddito imponibile "secco" di 50 dollari.

Questa mancanza di neutralità tra circostanze economicamente simili, unita alle questioni di valutazione, liquidità e volatilità evidenziate in precedenza, è a nostro avviso problematica. A nostro avviso, il rebasing dovrebbe essere trattato in modo analogo ai frazionamenti azionari (o ai frazionamenti inversi), con la ripartizione della base di costo tra le partecipazioni aggiornate. L'unica situazione in cui dovrebbe verificarsi un evento imponibile è quando i token vengono venduti per un valore superiore alla loro base di costo, aggiustata in questo modo. In uno scenario in cui si verifica un'operazione di staking o di prestito di un token di rebase, il contribuente probabilmente non avrebbe i mezzi per capire come tassare e rendicontare accuratamente le operazioni concluse, poiché, oltre all'APY/APR dei rendimenti DeFi o dei premi di staking, il detentore di token dovrebbe anche contabilizzare la funzione di rebasing.

⁸ Ampleforth (AMPL), per esempio.

Casi limite: progetti a breve termine/insostenibili

L'apertura all'innovazione offerta dalla tecnologia blockchain rende possibile la creazione di nuovi progetti e protocolli che non sono sostenibili a lungo termine. Come già visto più volte, queste iniziative spesso portano un piccolo numero di persone a guadagnare una quantità sproporzionata di valore rispetto a una popolazione più ampia che partecipa con l'obiettivo di trarre profitto, ma che finisce per veder scomparire i propri investimenti.

Recentemente, alcune DAO hanno cercato di attrarre e trattenere investitori e liquidità offrendo APY estremamente elevati⁹, provocando un successivo calo dei prezzi. In un ambiente in cui continuano a emergere protocolli nuovi e competitivi, questo processo di offerta di ricompense insostenibilmente elevate è stato replicato da molti progetti, attirando investitori.

Un esempio è Olympus DAO, che ha seguito la strategia sopra descritta e ha visto rapidamente il suo successivo crollo, lasciando un certo numero di titolari di token con token praticamente privi di valore. Più in dettaglio, la strategia iniziale di DAO consisteva nell'attrarre investitori e liquidità attraverso generose ricompense per le puntate, che hanno fatto aumentare il valore di mercato del suo token a causa dell'elevata domanda e hanno portato a pagamenti obbligazionari interessanti. L'approccio aveva funzionato in precedenza con nuovi fork come Ice DAO e Galaxy Goggles, probabilmente perché la strategia era nuova e gli utenti mantenevano il sistema per un periodo più lungo iniettando liquidità. Mentre funzionava, i protocolli vantavano nuovi stakers, bonders e un valore di mercato in crescita, fornendo le condizioni ideali per un ulteriore sviluppo del progetto. Tuttavia, Olympus DAO ha trascurato alcuni elementi come la liquidità limitata e l'eventuale pressione di vendita.

Gonfiando temporaneamente gli APY, protocolli come Olympus hanno optato per una strategia ad alto rischio per attirare nuova liquidità, che non era sostenibile a lungo termine. Dopo ogni ribasso le ricompense diminuivano, il che significava che gli utenti erano più propensi a vendere le loro quote, provocando infine un crollo del valore.

⁹ A proposito degli alti rendimenti e di come non siano sostenibili, si segnalano i seguenti riferimenti: <https://cointelegraph.com/magazine/deflation-dumb-way-approach-tokenomics/>; <https://medium.com/coinmonks/olympus-dao-forks-crash-what-happened-and-is-it-over-499f3e213aaa>; <https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/olympus-ohm-has-crashed-by-91-from-its-all-time-high-202201181343>; <https://unblock.net/crash-of-the-high-yield-daos/>.

In questi casi, se i premi di prestito/impresa sono tassati al momento della ricezione, molti contribuenti si ritroverebbero con un debito d'imposta su beni che in seguito hanno venduto per una frazione del loro valore al momento della ricezione o che hanno visto rapidamente ridursi quasi a zero.

Il problema della compliance e delle incertezze fiscali internazionali

Considerare che il rendimento della DeFi e i gettoni di ricompensa per lo staking di ogni contribuente maturino in un unico conto o portafoglio è probabilmente poco realistico. Un individuo potrebbe avere più conti, ognuno dei quali richiede una contabilità separata. Registrare centinaia o migliaia di transazioni e riconciliarle con i dati storici del mercato non è un compito banale - soprattutto per i protocolli che effettuano distribuzioni molto frequenti - e può portare a un volume schiacciante di dati da gestire.

La mancanza di quotazioni ufficiali basate sul fiat complica ulteriormente la conformità, soprattutto per i gettoni meno liquidi o per quelli molto nuovi per i quali può essere estremamente difficile determinare un valore di mercato. In questo contesto, la tassazione dei rendimenti DeFi e delle ricompense di palificazione nel momento in cui vengono ricevuti è molto probabilmente più impegnativa rispetto alla rendicontazione delle vendite in blocco.

Infine, trattare i rendimenti della DeFi e i premi di puntata come imponibili al momento del ricevimento potrebbe comportare, a lungo termine, ulteriori complessità legate alla fiscalità internazionale. Ad esempio, se le distribuzioni vengono tassate nelle mani degli utenti, qual è il trattamento adeguato per la parte pagante? Dovrebbe esserci una deduzione? Come ci si dovrebbe comportare se nella DeFi e nello staking non esiste una controparte identificabile della transazione?

Se è coinvolta una fondazione o un'altra persona giuridica, la loro ubicazione prevarrebbe ai fini della geolocalizzazione dei rendimenti della DeFi e della determinazione della fonte dei premi? Se non viene identificata alcuna entità, si tratterebbe di un pagamento derivante da una società in nome collettivo (la massa dei titolari di token coinvolti nelle interazioni con l'applicazione DeFi)? Se la fonte è in qualche caso identificata, si applicherebbero le convenzioni sulla doppia imposizione?

Ci sono sicuramente molte altre questioni non ancora identificate, ma che prima o poi emergeranno. Alla luce di queste potenziali complessità, riteniamo ancora una volta che potrebbe essere più semplice rinviare la tassazione di questi premi al momento della loro cessione, in quanto si potrebbe spostare l'evento scatenante a una transazione più chiara e semplice.

Il caso Jarret contro gli Stati Uniti¹⁰

Per illustrare la complessità della questione in esame, presentiamo una breve sintesi del caso statunitense *Jarrett v United States*, che riguarda la tassazione dei premi di puntata nel contesto del protocollo proof-of-stake. Questo caso offre spunti preziosi e argomenti tecnici che possono essere considerati per analogia con l'argomento in questione.

In sintesi, i Jarrett hanno ricevuto 8.876 token digitali Tezos come ricompense per lo staking per l'anno 2019. Il contribuente ha capito che tali ricompense non devono essere considerate come reddito al momento dell'acquisizione. Al contrario, tali ricompense dovrebbero essere tassate come plusvalenze solo al momento della vendita o dello scambio. Il fondamento giuridico della richiesta di Jarrett si basa sul seguente ragionamento¹¹:

- i. Jarrett non ha ricevuto questi gettoni da una parte esterna sotto forma di interessi, dividendi o qualsiasi altra forma di pagamento. Questi 8.876 gettoni, che sono stati creati nel 2019, non avevano alcun proprietario precedente. Il motivo per cui Jarrett è diventato proprietario alla fine del 2019 è che ha causato la creazione dei gettoni;
- ii. Una proprietà inedita, nelle mani del suo creatore o scopritore, non dovrebbe essere classificata come reddito. Il motivo per cui questi gettoni non avrebbero dovuto essere tassati come reddito nel 2019 è l'inevitabile sovrastima del guadagno del contribuente;
- iii. Le difficoltà di conformità sarebbero notevoli. In questo caso, il trattamento degli 8.876 gettoni di Jarrett come ricavi o redditi diversi al momento della ricezione richiederebbe più di 100 eventi tassabili individuali e un'esagerazione dei guadagni;
- iv. I beni scoperti o creati dal contribuente non devono essere classificati come reddito o ricavo al momento della loro ricezione;
- v. Un individuo che genera nuovi beni di valore sperimenterebbe apparentemente un "aumento di ricchezza":
 - a. La ricchezza generata da un artigiano che trasforma abilmente del legname alla deriva in oggetti desiderabili e da collezione, o da un esperto cercatore di tartufi che scopre un'oncia di *tuber oregonense* attraverso le loro proprietà auto-create, non è stata aggiornata perché l'evento di realizzazione per tali proprietà è la vendita o lo scambio della proprietà. Una vendita, se si verifica, rappresenta il culmine dell'applicazione del lavoro e/o del capitale da parte del

¹⁰ Joshua Jarrett v. United States, No. 3:21-cv-00419 (M.D. Tenn. 2021).

¹¹ Sutherland, Abraham. Joshua Jarrett's 8,876 New Tezos Cryptocurrency Reward Tokens Are Not Taxable Income: Brief in Support of Jarrett's Amended Return and Claim for Refund. Disponibile presso: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4311624.

contribuente, un processo che inizia con, ma non termina con, la creazione o la scoperta della proprietà;

- b. Così come il reddito derivante dal lavoro di un individuo non costituisce il lavoro stesso, ma il salario guadagnato, il reddito derivante dall'applicazione di lavoro e capitale da parte di un contribuente per creare una proprietà non è la proprietà stessa, ma piuttosto i guadagni realizzati dalla vendita della proprietà;
- c. Un tesoro un tempo aveva un proprietario e, soprattutto, rappresenta una vincita economica per chi lo trova. A differenza del tesoro, i gettoni e i tartuffi sono il prodotto di un'attività economica intenzionale. Pertanto, gli 8.876 gettoni di ricompensa di Jarrett non sono classificabili come tesori.

vi. I gettoni di ricompensa non sono classificati come interessi o dividendi, poiché né una società né un'altra entità hanno creato o emesso i nuovi gettoni di Jarrett, in quanto sono il prodotto di una creazione personale.

- a. L'azionista che riceve una distribuzione di azioni imponibili non è il creatore delle azioni; è la società che detiene questa distinzione.
- b. I nuovi gettoni non incorporano mai guadagni e profitti. Inoltre, tassare un apparente ritorno di capitale come se fosse un reddito porterebbe a una sovrattassazione: ogni singolo giorno, i nuovi gettoni di Jarrett sarebbero soggetti a imposta a un valore superiore al suo guadagno effettivo.

vii. I gettoni premio non costituiscono un compenso per i servizi prestati.

- a. Né un individuo né un'entità hanno assegnato questi token a Jarrett come ricompensa per il suo ruolo nel mantenimento della rete. La blockchain Tezos non è né una società né un tipo di entità a fini fiscali;
- b. Il fatto che i nuovi gettoni di Jarrett non possano essere equiparati a una spesa corrispondente in un altro registro è indicativo del fatto che i gettoni non sono un compenso. Indipendentemente dal fatto che il reddito lordo derivante da un compenso per servizi richieda sempre una registrazione contabile associata o una qualche forma di spesa da parte di un'altra parte identificabile - ed è chiaro che in questo scenario non esiste una parte di questo tipo - il fatto è che Jarrett è stato il creatore dei token;
- c. La novità e la natura distintiva delle criptovalute giustificano una pausa di riflessione sul motivo per cui i token potrebbero sembrare un compenso tassabile. A prima vista, uno staker che contribuisce alla rete potrebbe sembrare simile a un amministratore tecnico che si occupa della rete informatica di un'azienda. L'amministratore tecnico riceve un compenso - di solito in dollari, ma il fatto che la forma di pagamento sia in gettoni non cambia la premessa - quindi si potrebbe supporre che i gettoni appena generati per lo staker siano anche un compenso per i servizi. L'analogia è imperfetta, poiché l'intento apparente dell'attività economica non è determinante. Il fattore essenziale è se il contribuente è il creatore della proprietà o l'ha ricevuta da un'altra fonte, e il fatto che la creazione di questi gettoni abbia anche contribuito a un beneficio pubblico (cioè una rete funzionante) non li converte in un compenso;
- d. I contribuenti non sono tassati sulla creazione di benefici sociali, ma sul loro reddito. Il cacciatore che uccide i coyote non matura un reddito equivalente al valore equo di mercato (FMV) delle pelli alla data di acquisto. La sua reale intenzione è irrilevante. Non importa se la sua motivazione è quella di salvaguardare i polli del vicino o semplicemente di aumentare il suo patrimonio. Anche lo scopo sociale percepito della sua attività è irrilevante.
- e. Sebbene la creazione di nuove proprietà richieda tipicamente un certo grado di cooperazione sociale, la civiltà non trasforma tutta l'attività produttiva in una partnership o in un rapporto di baratto;

viii. I nuovi gettoni ricevuti - analoghi a beni intagliati, influenti romanzi americani, tartufi selvatici, pelli di coyote, ecc. - non sono redditizi per il loro proprietario originario. È possibile che molti oggetti intagliati e romanzi d'esordio non trovino mai un acquirente; circa la metà dei tartufi rinvenuti non sono adatti alla vendita; la pelliccia potrebbe non avere alcun valore se non supera l'ispezione del coordinatore del controllo dei predatori. Per gli 8.876 gettoni in esame, i problemi di valutazione sono particolarmente evidenti. I guadagni di Jarrett costituiscono solo una parte del valore in contanti dei gettoni alle date di acquisizione e la scelta della valutazione da utilizzare richiederebbe una decisione politica. Altre questioni riguardano la liquidità del contribuente e la sostanziale scomodità di valutare i token sul mercato al momento dell'acquisizione. Queste preoccupazioni pratiche e di valutazione possono spiegare la "comprensione universale" che la proprietà creata dal contribuente non è tassabile fino alla vendita;

ix. Manca la necessaria relazione tra il reddito (o il suo beneficiario) e la fonte del reddito. Normalmente, il reddito deriva dal lavoro o dalla proprietà del contribuente, e questo sarà il caso quando Jarrett realizzerà un reddito o un guadagno tassabile dai suoi gettoni premio. Tuttavia, questo reddito non è - e non può essere - identico a quel lavoro o a quella proprietà, ma deriverà da quella fonte;

x. L'espressione "derivato da una fonte" modella la comprensione di "reddito", che si riferisce a qualcosa che è stato ricevuto. "Derivato da" indica che la fonte e il reddito non possono essere identici;

- a. Consideriamo i salari. Il lavoro - la fonte - non è di per sé un reddito. Tale guadagno non diventa imponibile nel momento in cui il lavoro viene speso, ma piuttosto nel momento in cui il lavoro viene effettivamente "venduto", ossia quando il salario viene pagato o maturato. I proventi immediati del lavoro non sono (ancora) reddito, a prescindere dal fatto che si manifestino come nuovi beni creati per il datore di lavoro o come nuovi beni creati per se stessi. La proprietà creata da un dipendente non è un reddito; il reddito del dipendente, derivato dal suo lavoro, è maturato come salario. Allo stesso modo, la proprietà creata da un contribuente non è un reddito; il reddito del contribuente, derivato dal suo lavoro e dal suo capitale, è maturato dalle vendite;

xi. Il requisito della realizzazione deriva dal fatto che il reddito deve essere "derivato" da qualche parte;

xii. Come è avvenuto nell'ultimo secolo, la proprietà del contribuente rimane al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul reddito lordo (entrate) al momento della ricezione. Analogamente ai gettoni ottenuti con l'acquisto, i guadagni derivanti dai gettoni premio saranno giustamente tassati al momento della vendita o dello scambio.

Alla luce di tutto ciò, la nostra forte raccomandazione è che, nell'ambito del nuovo quadro normativo concepito, la tassazione dei rendimenti della DeFi e dei premi di puntata sia differita all'alienazione del token ricevuto, piuttosto che al momento della ricezione.

e) **Finalità**

Le argomentazioni sopra esposte mostrano diverse ragioni a sostegno dell'idea che la tassazione dei rendimenti della DeFi e dei premi di partecipazione debba essere

posticipata all'evento dell'alienazione. Se, tuttavia, è intenzione del governo tassare i prestiti, i rendimenti della DeFi e le ricompense dello staking al momento della loro ricezione come "redditi diversi", la nostra raccomandazione è che tale trattamento sia limitato ai casi in cui i rendimenti e/o le ricompense siano sotto forma di stablecoin che sono garantiti da valute fiat o sono ipergarantiti. In questo modo, i problemi di liquidità, diluizione e valutazione presentati sopra sarebbero in buona misura mitigati.

2. Criptovalute che hanno le stesse caratteristiche e funzioni

a) Tematica

Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023

b) Paragrafo della circolare

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». (page 43)

Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta. (page 44)

Qualora il corrispettivo sia costituito da un'altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso. (page 45)

c) Osservazione

Il criterio utilizzato per separare gli eventi imponibili da quelli non imponibili riguarda le criptovalute che condividono le stesse caratteristiche e funzioni. L'approccio delle autorità fiscali di classificare le criptovalute come aventi "caratteristiche e funzioni uguali", e quindi di rendere il loro scambio non imponibile, può portare ad alcune sfide pratiche se non viene fatto in forma molto chiara e semplice. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il mondo delle criptovalute è incredibilmente vario, con migliaia di token diversi, ognuno dei quali presenta caratteristiche uniche, dalla loro utilità alla tecnologia blockchain che li sostiene.

La prima sfida è quella di lasciare la decisione su cosa tassare (incidenza dell'imposta) soggetta all'interpretazione delle autorità fiscali e dei contribuenti (che devono arbitrare quali criptoasset sono abbastanza uguali da essere tassati o meno). A nostro avviso, una buona politica fiscale richiede che questioni così importanti siano stabilite per legge e non lasciate al criterio dell'interprete.

d) Contributo

In termini di politica, è positivo che le autorità fiscali considerino le transazioni da BTC a ETH, ad esempio, come non rilevanti ai fini fiscali, sulla base del presupposto che tali cryptoasset condividano le stesse caratteristiche e funzioni. Tuttavia, i contribuenti potrebbero beneficiare di linee guida più chiare su quali attributi specifici determinano "caratteristiche e funzioni uguali", come sottolineato nella sezione precedente.

Una prima alternativa per risolvere questa indesiderata incertezza sarebbe quella di qualificare tutte le transazioni crypto-to-crypto come non rilevanti ai fini fiscali, indipendentemente dal fatto che coinvolgano token fungibili o non fungibili (NFT). Ciò rimanderebbe la loro tassazione al momento in cui il contribuente incassa le crypto e i token in valuta fiat o li utilizza per pagare beni e servizi (il che significa materialmente incassare anche la valuta fiat). Ciò modificherebbe leggermente l'interpretazione attualmente proposta di "beni con le stesse caratteristiche e funzioni" per ampliare l'ambito delle transazioni non imponibili, ma a nostro avviso sarebbe un cambiamento costruttivo. In primo luogo, perché semplificherebbe in modo ottimale, sia dal punto di vista dei contribuenti che delle autorità fiscali, la questione della qualificazione; in secondo luogo, perché è ciò che fanno di solito gli altri paesi che scelgono di non tassare le transazioni da crypto a crypto, mantenendo quindi l'Italia su un piano di parità in termini di attrattiva per gli investitori e gli sviluppatori¹². In terzo luogo, perché ha senso dal punto di vista economico, come spiegato più avanti.

Quando non c'è un'eccedenza, non c'è alcuna realizzazione di reddito nello scambio di queste attività (ETH per un NFT, ad esempio) che giustifichi la riscossione delle imposte. Ciò è particolarmente vero se si considera l'assenza di qualsiasi nozione di aumento di capitale, nei limiti dell'evento di attivazione dell'imposta sul reddito che abbiamo precedentemente identificato.

Dal punto di vista del principio di realizzazione, il reddito, i guadagni, le plusvalenze e i proventi di qualsiasi natura possono essere soggetti a imposta solo in caso di effettiva realizzazione. Pertanto, se i diritti ricevuti nelle transazioni non hanno un valore determinabile o non possono essere facilmente convertiti in denaro (direttamente o

¹² Come Francia, Polonia e Portogallo.

indirettamente), non vi è alcun profitto reale o effettivo. Ciò è particolarmente rilevante nel caso degli NFT.

Applicando questo ragionamento alla questione in esame, si conclude che uno scambio di ETH per un NFT: (i) non c'è un aumento di capitale, ma solo una permutazione, senza alcun tipo di reddito, guadagno o ricavo di qualsiasi natura; (ii) gli asset digitali sono scambiati per lo stesso valore, il che significa che l'NFT entra nel patrimonio del contribuente con un valore pari a quello dell'ETH sostituito, presentando valori identici.

In alternativa, se le autorità fiscali ritengono che una parte delle transazioni da cripto a cripto debba essere tassabile in base a un'interpretazione più restrittiva del criterio delle stesse caratteristiche e funzioni, si raccomanda di apportare alcuni aggiustamenti alla circolare.

In primo luogo, i costi inerenti all'operazione (ad esempio, le tariffe del gas, le commissioni degli scambi centralizzati, tra le altre spese, nelle transazioni da ETH a NFT) dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare il valore della base dei costi.

In secondo luogo, le autorità potrebbero interpretare più semplicemente il criterio delle "caratteristiche e funzioni uguali", considerandolo come il "criterio della fungibilità": (i) le transazioni da cripto a cripto di token fungibili non sono rilevanti ai fini fiscali; (ii) le transazioni da cripto a cripto di token non fungibili non sono rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, solo le transazioni da token fungibili a token non fungibili (crypto-to-NFT) sarebbero tassabili. In effetti, ciò significherebbe che, ai fini fiscali, tutti i token fungibili sono considerati di pari caratteristiche e funzioni.

Il criterio della fungibilità si baserebbe su una caratteristica oggettiva per differenziare gli eventi imponibili da quelli non imponibili, garantendo la prevedibilità e la certezza giuridica per i contribuenti e le autorità fiscali.

e) Finalità

In conclusione, sebbene l'intenzione di chiarire le norme fiscali per i cripto-asset sia lodevole, l'approccio attuale sembra non fornire un quadro totalmente chiaro, completo e pratico. A nostro avviso, è essenziale che la legge definisca più chiaramente l'ambito di

applicazione e le esenzioni. Se ciò non fosse possibile, le autorità fiscali dovrebbero sviluppare linee guida chiare che tengano conto delle specificità dei cryptoasset.

In sintesi, le raccomandazioni proposte aumenterebbero la chiarezza e favorirebbero lo sviluppo della criptoeconomia in Italia, riducendo le incertezze legate a quali criptovalute e token condividano o meno le stesse caratteristiche e funzioni.

3. Ritenute e obblighi di comunicazione: Regime del risparmio amministrato

a) Tematica

Regime del risparmio amministrato

b) Paragrafo della circolare

b) il “risparmio amministrato”⁴⁷, in base al quale, su espressa richiesta del contribuente, l'imposta è applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ad opera degli intermediari abilitati (banche, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali), presso i quali è instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l'amministrazione e la custodia, dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili;

L'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono operatori non finanziari inclusi fra i soggetti ai quali si applicano le regole previste dal citato d.lgs. n. 231 del 2007, per prevenire che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio).

In caso di chiusura del rapporto, le eventuali minusvalenze devono essere certificate dall'intermediario o dall'operatore, con l'indicazione del periodo d'imposta in cui si sono realizzate, e possono essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto-attività: - detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione per l'amministrato, o - che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi.

Con l'inclusione del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, che specifica la modalità con cui gli intermediari sono tenuti a calcolare ciascuna plusvalenza, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nel caso di pluralità di cripto-attività, viene previsto che l'imposta sostitutiva si applica su ciascuna plusvalenza o provento derivante dalla cripto-attività. Ai fini della determinazione della plusvalenza, nel caso di pluralità di cripto-attività, gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di cripto-attività.

Gli intermediari finanziari e gli operatori che gestiscono rapporti/wallet per i quali è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato sono tenuti a: - provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 26 per cento dovuta dal contribuente, entro il sedici del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente; - comunicare all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.

c) Osservazione

Il regno delle valute digitali ha registrato una crescita significativa nell'ultimo decennio. Con la continua evoluzione di questo settore, i responsabili politici di tutto il mondo sono diventati sempre più interessati a sviluppare norme fiscali specifiche e adeguate per seguire questa nuova economia dirompente. In questo contesto, una delle caratteristiche principali di un sistema fiscale da considerare è l'obbligo per gli intermediari di trattenere le imposte per conto dei contribuenti.

A nostro avviso, l'introduzione della ritenuta alla fonte sulle piattaforme di scambio di criptovalute ostacolerà l'innovazione nel settore delle valute digitali, dissuadendo gli utenti dall'investire in progetti emergenti attraverso gli scambi centralizzati, che attualmente rappresentano l'ingresso principale per i nuovi investitori e gli appassionati. Come effetto secondario, è probabile che gli utenti più esperti si rivolgano alle borse decentralizzate, senza essere interessati dalla normativa. Inoltre, potrebbe anche spingere gli innovatori a spostare le loro operazioni in giurisdizioni con politiche più favorevoli dal punto di vista fiscale.

Se da un lato i quadri normativi possono contribuire alla stabilità e alla legittimità del mercato delle criptovalute e salvaguardare gli interessi dei consumatori, dall'altro è essenziale che i responsabili politici evitino oneri di conformità eccessivi e pesanti che ostacolano il progresso o scoraggiano gli investimenti in tecnologie nascenti come le valute digitali.

In sintesi, sebbene la tassazione sia un aspetto cruciale del funzionamento del governo e del monitoraggio del flusso di denaro all'interno di un'economia, non dovrebbe inibire le industrie innovative attraverso legislazioni o requisiti rigidi, come ad esempio gravare le borse centralizzate con obblighi di ritenuta d'acconto che non hanno nulla a che vedere, in termini di complessità e oneri, con qualsiasi altro settore.

In effetti, l'onere della ritenuta alla fonte sugli scambi centralizzati non tiene conto dell'innata complessità e variabilità delle criptovalute, ma anche del volume di transazioni a cui si rivolge. Le criptovalute sono ben lontane dall'essere alternative digitali alle merci fisiche o ai titoli finanziari. Esse possiedono proprietà distintive e potenziali utilità che possono influenzare notevolmente il loro valore e le transazioni che le coinvolgono.

Ad esempio, se un utente che detiene BTC su un portafoglio hardware decide di inviare tale criptovaluta a un exchange centralizzato, questo intermediario non ha i mezzi per identificare la base di costo di tale criptovaluta, impedendo alla società di calcolare e trattenere correttamente le imposte. Inoltre, obbligare l'exchange a chiedere tali informazioni agli utenti aumenta in modo significativo gli oneri di conformità e la burocrazia. Anche se la legge o la circolare richiedessero agli utenti di fornire proattivamente queste informazioni agli intermediari, si tratterebbe di un processo estremamente oneroso per le parti coinvolte.

Inoltre, se l'intenzione dei politici è quella di tassare le ricompense dello staking e dei prestiti come reddito al momento della loro ricezione, si dovrebbe considerare che la significativa divisibilità delle criptovalute porta comunemente l'utente medio ad accumulare un gran numero di criptovalute diverse, cambiando il loro valore in modo significativo anche all'interno della giornata, generando diversi tipi di reddito più volte su base giornaliera. Questo aspetto porta a un volume di transazioni teoricamente soggette a ritenuta d'acconto che non ha paragoni nemmeno nel settore finanziario tradizionale, dove l'obbligo di ritenuta d'acconto si applica a un tipo di attività più standardizzata che matura redditi su base meno frequente. Un utente medio di criptovalute al dettaglio può facilmente ritrovarsi con centinaia, se non migliaia, di distribuzioni di premi all'anno.

Per tutti questi motivi, il meccanismo della ritenuta d'acconto comporta un onere di conformità molto più significativo nel settore delle criptovalute rispetto alla maggior parte dei settori in generale, rappresentando una sfida e un rischio significativi per gli operatori che, nella maggior parte dei casi, sono start-up o piccole imprese con risorse limitate - caratteristiche comuni alle aziende nei primi anni di formazione. L'onere sproporzionato di questo obbligo risalta ancora di più se si considera che si tratta di un trattamento standard per gli operatori di TradFi, come le banche. Sebbene si possa sostenere che alcuni casi d'uso delle criptovalute siano simili a quelli dei prodotti finanziari tradizionali, e che quindi meritino un trattamento analogo, la realtà delle banche e delle criptoimprese è tutt'altro che equivalente. Le istituzioni tradizionali dispongono in genere di un'infrastruttura molto più estesa, di regolamenti di lunga data e di processi conseguentemente maturati. Chiedere lo stesso alle aziende nascenti del settore delle criptovalute, a nostro avviso, non è equo né proporzionato.

A nostro avviso, per queste ragioni di estremo onere di conformità, le terze parti, come le borse centralizzate, dovrebbero essere chiamate a sostenere le autorità di

regolamentazione o le autorità nella riscossione delle imposte per conto dei contribuenti solo nei casi in cui i loro utenti non abbiano rispettato i loro obblighi - nel qual caso gli intermediari dovrebbero sostenere pienamente le agenzie di controllo come legittimamente dovuto.

d) Contributo

I governi si affidano in genere a due strategie principali per la riscossione delle imposte: i quadri di rendicontazione e le ritenute dirette sui guadagni. Sebbene entrambi i metodi producano gettito fiscale, diverse ragioni rendono più auspicabile concentrarsi sulla rendicontazione, soprattutto in vista della compliance cooperativa che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra contribuenti e autorità.

Un vantaggio significativo dell'enfatizzazione dei quadri di rendicontazione è la possibilità di promuovere una cultura di trasparenza e responsabilità all'interno del sistema fiscale. Se le persone dichiarano accuratamente i propri redditi, si riduce la probabilità di attività fraudolente o di evasione fiscale. L'implementazione di requisiti di rendicontazione che siano equi e chiari, che impongano un onere di conformità gestibile e proporzionato e che siano applicati in modo coerente, coltiva una cultura di onestà e trasparenza.

Sebbene sia gli obblighi di comunicazione che le ritenute fiscali svolgano un ruolo cruciale nel garantire la conformità alla normativa fiscale, hanno impatti diversi. Come già detto, le ritenute possono imporre inutilmente un onere di conformità immenso e sproporzionato agli intermediari.

Al contrario, gli obblighi di rendicontazione periodica comportano minori disagi e consentono alle imprese di allocare le proprie risorse in modo più efficace. Queste misure possono migliorare la compliance fiscale di persone e organizzazioni.

Le ritenute fiscali non sempre garantiscono una rendicontazione accurata, in quanto non tengono conto delle circostanze individuali (ad esempio, la base di costo delle criptovalute e dei NFT memorizzati su portafogli non custoditi e inviati a exchange centralizzati, o da un exchange all'altro), portando potenzialmente a un pagamento eccessivo o insufficiente delle imposte. Pertanto, nonostante l'apparente convenienza e semplicità della riscossione delle imposte tramite ritenuta, la loro applicazione generalizzata solleva preoccupazioni.

Pertanto, una maggiore attenzione agli obblighi di dichiarazione può rafforzare la trasparenza e la responsabilità del sistema fiscale. Ciò favorisce un quadro di compliance più equo, riducendo al contempo le opportunità di frode o evasione fiscale.

Si raccomanda quindi, a nostro avviso, di rendere flessibili le disposizioni che attribuiscono alle borse centralizzate l'obbligo di applicare la ritenuta alla fonte, rendendole un regime di opt-in da parte degli intermediari. In alternativa, si dovrebbe considerare che tale regime sia più ampiamente sostituito da un quadro di rendicontazione standardizzato, come quello in fase di progettazione a livello di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) - Crypto-asset reporting framework - e di Unione Europea - Tax transparency rules for crypto-asset transactions (DAC8). Infine, se verrà mantenuto il regime attualmente proposto, sottolineiamo l'importanza di prevedere un periodo di transizione più lungo per l'attuazione.

e) Finalità

Nella transizione verso un sistema fiscale più trasparente ed equo, è fondamentale sottolineare gli obblighi di rendicontazione in tutte le fasi. Questo non solo aumenta la trasparenza e la responsabilità, ma riduce anche le possibilità di frode o evasione, garantendo una contabilità accurata di ogni transazione finanziaria.

Inoltre, gli obblighi di rendicontazione favoriscono l'equità, consentendo ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi legali senza temere sanzioni o azioni penali per errori involontari.

Pertanto, è importante comprendere l'importanza di promuovere la compliance attraverso l'educazione piuttosto che la coercizione, quando si vuole stabilire sistemi fiscali efficienti ed efficaci.

Dando la priorità ai quadri di rendicontazione rispetto alle ritenute alla fonte come strumento di riscossione, le autorità possono ottenere risultati migliori con meno sforzo, costruendo al contempo un rapporto di fiducia tra i contribuenti e le autorità di regolamentazione.

4. Obblighi degli intermediari

a) Tematica

Obblighi a carico degli intermediari

b) Paragrafo della circolare

La lettera d) del comma 128 include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti nonché l'obbligo di certificazione alle parti relativamente alle medesime operazioni. (page 63)

In particolare - sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito - sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e-comunicazione gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello Stato. (page 63)

Costituiscono oggetto degli obblighi di comunicazione le operazioni suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 de Tuir:

1. rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate;

2. trasferimenti di cripto-attività verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza e prelievi delle stesse.

Qualora nelle operazioni sopra menzionate siano intervenuti due o più dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:

- la generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'operazione;*
- la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;*
- le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell'operazione;*
- gli eventuali redditi diversi realizzati. (page 63)*

c) Osservazione

Come già menzionato, Binance è favorevole ai quadri di rendicontazione fiscale come strumento di politica fiscale per promuovere la trasparenza e garantire la conformità, da privilegiare rispetto agli obblighi di ritenuta alla fonte, che tendono a essere inefficienti e significativamente più dirampenti e complessi da rispettare.

Tuttavia, la modifica apportata nel quadro in analisi consisteva nell'estendere ai fornitori di servizi di cryptoasset un obbligo già esistente per altri soggetti che intermediano transazioni fiscalmente rilevanti. Pur comprendendo il merito dell'intenzione di affrontare l'evasione fiscale e di garantire che gli investitori paghino il giusto ammontare di tasse, la soluzione adottata è tutt'altro che ideale per il settore delle criptovalute.

In effetti, la natura dell'attività degli altri contribuenti menzionati nella legge - ad esempio notai e intermediari professionali - è molto diversa da quella svolta dai fornitori di servizi di criptovalute, in particolare per quanto riguarda il volume di transazioni potenzialmente segnalabili che comporterebbe.

Inoltre, proprio per contrastare l'evasione fiscale, l'OCSE e l'Unione Europea hanno elaborato un quadro di rendicontazione fiscale applicabile ai fornitori di servizi di criptovalute, rispettivamente il Crypto-asset reporting framework e il DAC8. Questi regimi consentiranno di implementare un quadro di rendicontazione standardizzato a livello continentale e globale che risponderà adeguatamente alle preoccupazioni del legislatore italiano. Tuttavia, consapevoli della complessità e dell'onere di conformità che tale regime imporrà ai fornitori di servizi di crypto asset, entrambi gli organismi internazionali hanno deciso di optare per un "atterraggio morbido", impegnandosi attivamente con l'industria al fine di creare il livello di certezza ed efficacia che tale regime richiederà. E, a tal fine, dando ai contribuenti tempo sufficiente per prepararsi (entrambi i regimi dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2026).

Nella stessa nota, abbiamo visto che altri responsabili politici sono consapevoli della necessità di fare attenzione a non imporre oneri di conformità sproporzionati che potrebbero potenzialmente ostacolare la crescita delle startup all'interno dell'ecosistema delle criptovalute. Il loro obiettivo è generalmente quello di bilanciare la supervisione normativa con la promozione di un ambiente favorevole all'innovazione e allo sviluppo. A titolo di esempio, il Servizio di ricerca del Parlamento europeo ha recentemente osservato che "nel definire il quadro e tenendo conto dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione europea mira a trovare una via di mezzo tra la granularità delle informazioni richieste e l'onere amministrativo per i fornitori di criptovalute".¹³.

Tenendo conto della sfida impegnativa che i fornitori di servizi di criptovalute devono affrontare, al fine di investire nelle risorse, nei sistemi e nel personale necessari per prepararsi al CARF e al DAC 8, riteniamo che la pratica migliore - che la maggior parte dei Paesi sta seguendo - sia quella di astenersi dal creare i propri quadri di riferimento nazionali per la segnalazione delle criptovalute, che diventeranno superflui in meno di tre anni, dando così agli operatori del settore il tempo di prepararsi.

In sintesi, gli obblighi di rendicontazione complessi richiedono investimenti in termini di risorse, tempo e sistemi, ed è per questo che una fase di transizione è fondamentale. In questo modo le aziende hanno il tempo necessario per comprendere appieno le nuove normative e allineare le loro operazioni di conseguenza. I cambiamenti repentini possono generare confusione, problemi di conformità e tensioni finanziarie, soprattutto per le piccole e medie imprese. Per questo motivo, prevedere un periodo cuscinetto per un atterraggio morbido può ridurre al minimo questi rischi, consentendo alle aziende di apportare i cambiamenti al loro ritmo adeguato.

d) Contributo

Binance è un contribuente responsabile che cerca di rispettare la lettera e lo spirito delle leggi fiscali ovunque abbia una presenza imponibile. Binance è anche favorevole all'adozione da parte dei Paesi delle migliori pratiche internazionali che consentono la standardizzazione dei processi e migliorano la compliance. Siamo fermamente convinti che le misure di politica fiscale unilaterali abbiano un rischio maggiore di soffocare gli investimenti e l'innovazione e di danneggiare la competitività economica di un Paese. Tenendo presente ciò, raccomandiamo di non adottare un quadro di rendicontazione fiscale diverso da quello che sarà adottato a livello di Unione Europea (DAC 8) e, successivamente, recepito nella legislazione nazionale italiana.

e) Finalità

Non imporre prematuramente quadri di rendicontazione unilaterali ed eccessivamente complessi consentirà ai fornitori di servizi di criptovalute di avere tempo sufficiente per preparare la DAC 8 e garantirà che l'Italia non perda la sua competitività rispetto a tutti gli altri membri dell'UE che hanno scelto di non creare tale regime fino a quando la DAC 8 non sarà recepita a livello nazionale..

5. Regime di rendicontazione fiscale

a) Tematica

3.4 Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.

b) Paragrafo della circolare

Come anticipato, il comma 129, lettera a), modifica la disciplina del monitoraggio fiscale di cui all'articolo 1 al d.l. n. 167 del 1990 per la rilevazione di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ampliando sia l'ambito soggettivo di colizi di portafoglio digitale e sia l'ambito oggettivo con riferimento alle attività oggetto del monitoraggio per includere le cripto-attività). (page 64)

In particolare, l'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 stabilisce che icolare, l'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero, di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero, per effetto della citata lettera a), in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir. Nella formulazione del testo della norma in vigore fino al 31 dicembre 2022, fra gli intermediari tenuti a tale adempimento erano inclusi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale mentre non erano richiamati i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Questi ultimi sono ora espressamente inclusi nel nuovo testo della disposizione in commento tra i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e, pertanto, anch'essi dovranno effettuare le comunicazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023. (page 64)

I medesimi prestatori di servizi sono inclusi fra gli intermediari soggetti ai poteri informativi dell'Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale dell'Agenzia delle entrate costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e dei reparti speciali della Guardia di finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (articolo 2 del d.l. n. 167 del 1990). (page 64)

Dal 1° gennaio 2023, tale attività di monitoraggio deve avere ad oggetto tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute. (page 65)

c) Osservazione

Analogamente alla sezione precedente, le modifiche apportate al *monotoraggio fiscale* ci sembrano sostanzialmente estendere ai prestatori di servizi di criptoasset gli obblighi già previsti per le banche e gli altri intermediari finanziari coinvolti nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, ogni qualvolta tali operazioni siano effettuate anche in valuta virtuale (criptoasset), per un importo pari o superiore a 5.000 euro

(esclusivamente per le operazioni effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR).

Tuttavia, anche in questo caso, le sfide per il rispetto di questo obbligo sono enormi e potenzialmente irraggiungibili.

In primo luogo, se il concetto di territorio è chiaro per determinare il domicilio di un conto bancario nella finanza tradizionale, non è così nel settore delle criptovalute. Infatti, se un fornitore di servizi di cryptoasset gestisce un portafoglio dal quale un utente trasferisce fondi a un portafoglio gestito da un altro fornitore di servizi di cryptoasset, il primo non dispone attualmente di informazioni sull'identità, la residenza o la sede del cessionario¹⁴. In realtà, anche se tali informazioni fossero disponibili, non c'è modo di definire se il trasferimento è stato effettuato in un "Paese straniero". Mentre nella finanza tradizionale i conti bancari hanno l'IBAN, che identifica il Paese di residenza del rispettivo istituto finanziario (e di conseguenza il Paese di destinazione dei fondi), ciò non avviene nel settore delle criptovalute, dove l'equivalente crittografico dell'IBAN - l'indirizzo del wallet, o chiave pubblica - è "domiciliato" nella blockchain. Non è chiaro come individuare le transazioni che rientrerebbero in questo obbligo.

In secondo luogo, anche "cosa" debba essere considerato un trasferimento a questo scopo rimane poco chiaro, in particolare se si tratti di un trasferimento tra portafogli. Ancora una volta, la nostra sensazione è che questo regime implicherebbe un onere di conformità senza precedenti, sproporzionato rispetto a quello delle istituzioni finanziarie tradizionali. Come già detto, non si può ignorare che la realtà delle banche e delle cryptoimprese è tutt'altro che equivalente. Gli istituti di credito tradizionali sono soggetti a questo tipo di obblighi da decenni, disponendo di un'infrastruttura di gran lunga superiore, di normative di lunga data e di conseguenti processi maturati. D'altro canto, i fornitori di servizi di cryptoasset sono entità ai primi anni di attività, ancora in fase di creazione dei processi a causa di normative nascenti.

¹⁴ Si prevede che la situazione cambierà nel 2025, considerando l'applicazione della "regola del viaggio" / l'estensione del regolamento sui trasferimenti di fondi (*Transfer of funds Regulation - TFR*) per includere i cryptoasset. Questa modifica legislativa è, a nostro avviso, un forte argomento per rinviare qualsiasi obbligo di rendicontazione a non prima del 2025.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che una semplice replica del regime esistente applicabile alle banche e agli intermediari finanziari ai fornitori di servizi di cryptoasset, senza tenere conto delle particolarità di questo nuovo settore o fornire indicazioni sufficienti sul suo ambito di applicazione per consentire agli operatori del settore di conformarsi, non sia consigliabile.

d) Contributo

Binance è un'azienda e un contribuente responsabile, favorevole alla collaborazione con le autorità di regolamentazione e le autorità. In questo contesto, con l'intenzione di sostenere l'Italia nella promozione di un regime progressivo e favorevole all'industria, che rafforzerebbe ulteriormente la posizione del Paese come hub competitivo per le criptovalute, riteniamo che questo regime debba tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'industria delle criptovalute per essere attuabile. Sono necessarie maggiori indicazioni su quali trasferimenti rientrino nell'obbligo e, in particolare, gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati ai trasferimenti tra portafogli gestiti dallo stesso fornitore di servizi di cryptoasset, che sono gli unici in cui la residenza del rispettivo proprietario può essere determinata dall'intermediario.

Cogliamo inoltre l'opportunità di metterci a disposizione per discutere con l'Agenzia delle Entrate e/o con il legislatore al fine di condividere la nostra esperienza nel settore e contribuire a modellare un regime che sia il più adatto alle peculiarità del settore.

e) Finalità

I termini probabilmente troppo semplici con cui il monitoraggio fiscale è stato esteso ai fornitori di servizi di cryptoasset, senza affrontare le particolarità del settore, ne rendono difficile la piena osservanza. Pertanto, riteniamo che sarebbe prudente riconsiderare l'applicazione di questo regime in relazione ai fornitori di servizi di criptovalute fino a quando non saranno rese disponibili ulteriori indicazioni e non sarà fatta maggiore chiarezza sui suoi termini.

6. Imposta sul valore aggiunto: gettoni di utilità

a) Tematica

3.7.1 Imposta sul valore aggiunto; 3.7.1.2 Utility token e Hybrid token.

b) Paragrafo della circolare

La disciplina Iva quindi non può essere univoca e prescindere da una valutazione case by case, finalizzata a individuare e valutare, mediante un approccio look through, la reale natura della cripto-attività, la sua funzione nella pratica e gli scopi per i quali è effettivamente utilizzata, andando dunque al di là del nome a esso attribuito dall'emittente anche per finalità commerciali (page 73)

Benché più propriamente riferito al settore dell'imposizione diretta, la validità dell'approccio look through è "generalmente" riconosciuta perché l'unico reputato possibile nell'eterogeneo settore delle cripto-attività, notoriamente over the counter (OTC), e dunque anche ai fini Iva verrà seguito tale metodo, il cui corollario è la prevalenza della sostanza sulla forma. (page 74)

Ne consegue che, come ribadito dal Comitato Iva in "Guidelines resulting from the 120th meeting of 28 March 2022 - 1045", le operazioni a esse relative sono in genere esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (in seguito, "direttiva Iva"), trasfuso nell'articolo 10, primo comma, n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, "decreto Iva"). (page 75)

Ricorrendone i presupposti, si ritengono dunque esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3) del decreto Iva, le seguenti operazioni finanziarie quando effettuate a titolo oneroso: 1. il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale; 2. il mining su valute virtuali; 3. i servizi di digital wallet; 4. lo staking a nulla rilevando le modalità di determinazione e di pagamento del corrispettivo. (page 75)

Da quanto chiarito consegue che il citato trattamento di esenzione viene meno quando, ad esempio, non è possibile individuare una controprestazione (perché il servizio è reso a titolo gratuito) oppure è impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e un beneficiario identificato o identificabile, da cui consegue l'irrelevanza ai fini Iva dell'operazione. (page 76)

Con riferimento agli utility token, validi chiarimenti sono stati resi nelle risposte nn. 14 del 2018, 110 del 2020 e 507 del 2022, dalle quali è possibile desumere come questa tipologia, dal 2018, si sia evoluta al punto che i chiarimenti della risposta n. 14 riguardano una categoria di utility token ormai, di fatto, residuale. (page 77)

La categoria degli utility token è in continua evoluzione e conseguentemente la relativa disciplina Iva non può essere univoca e prescindere da una valutazione case by case. (page 77)

Infatti, la risposta n. 14 del 2018 rispetto al caso esaminato assimila gli utility token ai buoni corrispettivo, rendendo a essi applicabile la relativa disciplina IVA, ora contenuta

nella direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (c.d. “direttiva Voucher”), recepita con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al decreto Iva gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell'articolo 13. Ciò ovviamente è possibile se il token è in tutto e per tutto assimilabile a un voucher. (page 77)

Nel caso specifico, questi hybrid token assumono la natura di titoli di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, mutuandone il relativo trattamento Iva: pertanto la relativa cessione non assume rilevanza ai fini Iva. Non integra in sé, una prestazione di servizi o una cessione di beni, limitandosi semplicemente a identificare l'avente diritto. Il relativo pagamento assume dunque la natura di “mera movimentazione di carattere finanziario” non soggetta a Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto Iva (page 78).

Partendo dal presupposto che in sede di emissione è pressoché impossibile stabilire se si è in presenza di un hybrid token, la stessa Commissione ritiene che un utility token non può essere trattato come un voucher quando: - in determinate situazioni opera come cripto-valuta, nel qual caso potrebbe piuttosto essere considerato un servizio di pagamento; - non sono sufficientemente dettagliati i beni e/o i servizi cui darebbe diritto, o l'identità dei potenziali fornitori che partecipano alla filiera; - il suo scopo è suscettibile di modifica e quindi la funzione dello strumento non è ben definita al momento della sua emissione (page 80).

c) Osservazione

A nostro avviso, il quadro proposto sembra cercare di ottenere una visione equilibrata delle criptovalute ai fini dell'IVA. Sembra favorire una valutazione individuale, come mezzo per cogliere la vera essenza, la funzione pratica e l'uso effettivo di un determinato criptoasset. Nonostante l'utilità potenziale di questo metodo "look through", dato il panorama eterogeneo delle criptovalute, esso comporta una serie di complicazioni.

Per cominciare, un approccio caso per caso può comportare un'applicazione incoerente delle leggi fiscali, nonché un onere amministrativo sbilanciato a carico dei fornitori di piattaforme di trading per valutare e verificare le proprietà individuali e quindi il trattamento IVA specifico applicabile a ciascun token elencato sulla piattaforma. La complessità e la diversità dei token di utilità richiedono una profonda comprensione sia della tecnologia che della finanza, conoscenze che potrebbero non essere universalmente possedute (o condivise) da tutti i soggetti interessati. Di conseguenza, enti fiscali e contribuenti diversi potrebbero giungere a conclusioni diverse sulla natura di uno stesso criptoasset e sulla sua imponibilità ai sensi delle norme IVA.

L'affermazione a pagina 75 secondo cui alcune operazioni legate alle criptovalute sono esenti dall'IVA è conforme al principio di neutralità fiscale dell'IVA ed è quindi molto apprezzata. Tuttavia, l'ambito di applicazione dell'esenzione non è chiaro e crea incertezza

sul trattamento delle operazioni di mining e dei token ibridi innovativi e complessi, tra gli altri.

Per quanto riguarda le attività minerarie, è opportuno fare riferimento ai documenti di lavoro del Comitato IVA n. 892¹⁵ e 1037¹⁶. In particolare, vorremmo fare riferimento al fatto che i documenti di lavoro sopra citati propongono argomenti a favore del trattamento dell'attività mineraria, quando rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, come prestazione esente ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d) e/o dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e). Sebbene l'applicabilità dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), riguardi le attività dei minatori che portano alla creazione di nuove unità di criptovalute, sarebbe opportuno stabilire criteri più chiari per l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), poiché per rientrare in quest'ultima esenzione, "non è necessario che un'operazione costituisca un pagamento o un trasferimento, ma deve presentare un grado sufficiente di connessione con tale pagamento o trasferimento". Pertanto, sarebbe molto utile definire cosa si intende per "grado sufficiente di connessione" nel contesto delle attività estrattive.

Come descritto dalla Circolare, se da un lato gli utility token possono essere visti prima facie come buoni, dall'altro tale tipologia di token non può essere qualificata, in tutti i casi, come mero buono, in quanto svolge un ruolo cruciale all'interno degli ecosistemi blockchain e detiene diritti, utilità e valori che vanno oltre il semplice buono. Di conseguenza, il tentativo di equiparare tutti i token di utilità ai voucher potrebbe essere una semplificazione eccessiva della loro vera natura, come riconosce anche la Circolare, quando tratta i token ibridi.

Come sottolineato a pagina 80, la complessità dei cryptoasset può superare la capacità delle leggi fiscali esistenti di classificarli e trattarli in modo appropriato. Questi token ibridi possono funzionare contemporaneamente come più tipi di attività e possono modificare la loro funzione nel tempo, creando sfide significative per le autorità fiscali.

Il tema della tassazione dei token di utilità ha sempre presentato ambiguità e imprevedibilità. Con la crescente diffusione delle criptovalute, iniziano a manifestarsi preoccupazioni in merito alla riscossione dell'IVA sulle transazioni con utility token,

¹⁵Working paper 892, CJEU Case C-264/14 Hedqvist: Bitcoin (4 February 2016)

¹⁶Working Paper 1037, VAT treatment of crypto assets (24 February 2022)

poiché la loro classificazione ai sensi della normativa IVA rimane nebulosa, un problema che è stato riconosciuto anche dalle autorità fiscali italiane.

Questa incertezza crea difficoltà alle imprese che operano in questo settore e solleva preoccupazioni su come devono contabilizzare l'IVA sulle loro transazioni. In assenza di normative uniformi tra le diverse giurisdizioni, le imprese si trovano ad affrontare maggiori difficoltà nell'attraversare i mercati internazionali.

Se i politici non offrono indicazioni esplicite sull'applicazione dell'IVA ai token di utilità nel prossimo futuro, gli innovatori potrebbero trovarsi limitati da una burocrazia ridondante, ostacolando così il progresso tecnologico in settori come la tecnologia blockchain.

In conclusione, sebbene lo sforzo delle autorità fiscali di adottare un approccio sfumato per la riscossione dell'IVA sui gettoni di utilità sia consigliabile, la natura intricata di questo tipo di gettoni richiede una comprensione più completa e un metodo normativo più adattivo.

d) Contributo

Come evidenziato nella Circolare, i gettoni di utilità possono essere qualificati come buoni, soggetti a IVA; ma possono anche essere qualificati come titoli di legittimazione, dove non è dovuta l'IVA, in quanto il relativo pagamento è qualificato come mera movimentazione di carattere finanziario.

A nostro avviso, parte di questa complessità può essere risolta distinguendo l'emissione primaria di token di utilità ("distribuzione primaria"), che impone determinati obblighi agli emittenti, dalla negoziazione di tali token su un mercato secondario ("vendita secondaria").

Uno degli ostacoli alla classificazione dei gettoni di utilità come buoni, indicato dal Comitato IVA nel documento di lavoro n. 993¹⁷, e riconosciuto anche dalla Circolare a pagina 79, è che un buono non può cambiare la sua destinazione d'uso in caso di mancato

¹⁷Working Paper 993, Questions raised following implementation of the Voucher Directive (21 February 2020), para 3.1.2

utilizzo, mentre i gettoni di utilità, in determinate situazioni, possono funzionare come criptovalute, ossia come strumenti di pagamento.

Tuttavia, al momento della distribuzione primaria di un token di utilità da parte di un emittente, è probabile che i token di utilità soddisfino la definizione di buono ai sensi dell'articolo 30a della Direttiva IVA dell'UE, vale a dire "uno strumento in cui vi è l'obbligo di accettarlo come corrispettivo o parziale corrispettivo per una fornitura di beni o servizi e in cui i beni o i servizi da fornire o l'identità dei loro potenziali fornitori sono indicati sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, compresi i termini e le condizioni di utilizzo di tale strumento". Ad esempio, i dettagli necessari si trovano spesso nel Whitepaper di ogni specifico token.

Ma è molto probabile che i token di utilità possano cambiare il loro scopo e operare come altre criptovalute che presentano caratteristiche di strumenti di pagamento e/o di investimento al momento della vendita secondaria, ossia della rivendita su un mercato secondario.

A questo proposito, le autorità fiscali dovrebbero considerare che la questione dell'applicabilità dell'IVA alle transazioni in token di utilità e ibridi, sulla base delle loro caratteristiche sottostanti, come i diritti concessi su determinati beni e servizi o merci, è rilevante solo al momento della loro emissione e unicamente per l'emittente immediato del token, a differenza di altri operatori del settore delle criptovalute, come gli scambi centralizzati o decentralizzati che agiscono come intermediari digitali per la loro rivendita.

Le borse di criptoasset in questo caso operano come intermediari che fungono essenzialmente da ponte tra acquirenti e venditori. Il loro ruolo è principalmente quello di facilitare le transazioni piuttosto che fornire effettivamente i beni, i servizi, le materie prime o i contenuti digitali incorporati in un token di utilità. Quest'ultimo obbligo spetta ancora all'emittente del token.

Inoltre, gli operatori che rivendono i token sul mercato secondario non si assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni sottostanti dell'emittente del token di utilità e gli intermediari digitali si limitano a fornire un'infrastruttura per il mercato secondario dei token di utilità che consente ad altri di svolgere la propria attività.

Ai fini dell'IVA, il ruolo delle piattaforme di intermediazione digitale può essere considerato più simile a quello di un tradizionale facilitatore di trading di derivati, in cui la proprietà dei beni o servizi sottostanti e il controllo sulla loro qualità e sull'effettiva fornitura spettano a terzi, non agli operatori o alla piattaforma di trading.

Dal punto di vista dell'IVA, queste piattaforme di trading non sono considerate parte della catena di fornitura dei beni o servizi sottostanti. Sono invece considerate entità separate che forniscono servizi finanziari distinti.

e) Finalità

Nonostante le sfide relative alla qualificazione dei token di utilità e ibridi ai fini dell'IVA, che sono ben affrontate dalla Circolare, è importante che le autorità fiscali affrontino esplicitamente la distinzione tra mercati primari e secondari per tali token, nonché il ruolo degli scambi centralizzati e decentralizzati in questo contesto.

Come mostrato in precedenza, se questa distinzione viene affrontata chiaramente, è possibile alleviare almeno alcune delle complessità di classificazione dei token ibridi e di utilità che si presentano nel determinare il corretto trattamento IVA.

7. Tassazione degli NFT

a) Tematica

3.7.1.3 Gettone non fungibile (NFT)

b) Paragrafo della circolare

Adottando l'approccio look through l'NFT assume la natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento dei beni, servizi e diritti che incorpora, e rispetto ai quali assume natura accessoria. Ne consegue la prevalenza della disciplina Iva del sottostante. (page 81)

In particolare, se il sottostante è: 1. un asset digitale (c.d. "asset on-chain" perché nativo digitale), al trasferimento dell'NFT si applica la disciplina Iva propria dei servizi elettronici; 2. un asset materiale (c.d. "asset off-chain"), il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina Iva di detto asset. (page 81)

Seguendo l'approccio look through, il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina Iva propria dell'asset off chain (page 83)

c) Osservazione

L'applicazione del "look through approach" è raccomandata anche per quanto riguarda il trattamento IVA degli NFT. Sarebbero applicabili alcune delle stesse complessità evidenziate nella sezione precedente, relative ai token di utilità e ibridi.

Tuttavia, è importante sottolineare che il trattamento IVA degli NFT è una questione complessa, per la quale la maggior parte dei Paesi dell'UE non ha fornito indicazioni ufficiali. Recentemente il Comitato IVA dell'UE ha pubblicato il documento di lavoro (Working paper) n. 1060¹⁸ in cui vengono definite alcune linee guida relative alla riscossione dell'IVA sugli NFT. Si tratta quindi di riflessioni iniziali sul trattamento IVA da applicare agli NFT, con l'obiettivo di armonizzare il trattamento IVA delle transazioni NFT negli Stati membri dell'UE.

Il documento di lavoro solleva diverse considerazioni sul fatto che la vendita di NFT debba essere considerata una cessione di beni o una prestazione di servizi. Il documento suggerisce che il trattamento IVA dovrebbe essere determinato caso per caso, come

¹⁸ Working Paper 1060, Initial VAT reflections on non-fungible tokens (21 February 2023)

sottolineato anche dall'Agenzia delle Entrate italiana nella Circolare, considerando la natura dell'NFT.

Il documento di lavoro esamina diversi scenari, tra cui i trasferimenti di titoli di proprietà, i voucher, le forniture composite e i servizi forniti elettronicamente.

Ad esempio, quando un NFT funge da titolo di proprietà per un bene tangibile, grazie alla sua capacità di tracciare la provenienza e di indicare la proprietà di un bene sottostante in formato digitale, il trattamento IVA dovrebbe seguire la transazione sottostante in base alla natura di tale bene.

Nei casi in cui un NFT funzioni come un buono, sia esso monouso (ad esempio, l'NFT è riscattabile per un determinato prodotto o servizio, alla cui consegna l'NFT viene definitivamente rimosso dalla circolazione) o multiuso (ad esempio, i suoi metadati possono essere alterati dalla decisione del titolare, offrendo così al titolare una selezione di beni o servizi diversi), il trattamento IVA dovrebbe seguire quello di un buono.

Per gli NFT con attività native digitali sottostanti, potrebbero applicarsi le norme IVA per i servizi prestati elettronicamente, come indicato anche a pagina 81 della Circolare.

Inoltre, per le NFT che potrebbero essere considerate come una vendita congiunta di un token digitale e di un bene correlato, tangibile o digitale, così strettamente intrecciati tra loro che sarebbe artificiale dividerli, si dovrebbero determinare l'elemento principale e quello accessorio e il trattamento IVA dovrebbe seguire quello dell'elemento principale.

Va notato, tuttavia, che il Working Paper n. 1060 afferma specificamente che anche se l'attuale visione maggioritaria tende a equiparare gli NFT ai servizi forniti elettronicamente, questo trattamento IVA non può essere generalizzato a tutte le transazioni legate agli NFT. Anche l'Agenzia delle Entrate sembra essere d'accordo con questo punto di vista, affermando a pagina 81 della Circolare che, a seguito dell'adozione dell'approccio look-through, dovrebbe prevalere il trattamento IVA applicabile alla prestazione principale sottostante.

Il documento di lavoro del Comitato IVA dell'UE considera anche lo status di soggetto passivo dei commercianti di NFT. Ad esempio, una persona fisica che vende più NFT nel tempo sarebbe considerata un soggetto passivo, ma non un venditore occasionale.

La Circolare fa un ulteriore passo avanti a pagina 82, affermando che se un NFT per un'opera d'arte digitale sottostante con tutti i relativi diritti viene trasferito dall'autore stesso, il relativo trasferimento non rientra nel campo di applicazione dell'IVA italiana ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della Legge sull'IVA del 1972, in quanto non è considerato una prestazione di servizi. Al contrario, se il cedente è una persona diversa dall'autore stesso, la transazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA italiana.

Le Autorità fiscali italiane sottolineano anche le complicazioni che sorgono nel valutare il trattamento IVA dei NFT con beni fisici sottostanti a cui si applicano norme IVA specifiche, normalmente non coincidenti con le norme IVA generalmente applicabili attualmente ai NFT stessi. Gli esempi elencati includono la proprietà intellettuale, i beni immobili e i beni mobili registrati, la cui proprietà è regolata da norme *ad hoc* nell'ordinamento giuridico italiano, che al momento sono completamente assenti per gli NFT. Norme *ad hoc* si applicano anche alla creazione di copie digitali di originali fisici e ai diritti di proprietà o sfruttamento di beni fisici.

d) Contributo

A nostro avviso, l'approccio "look through" proposto da Circolare è in linea con le linee guida fornite dall'Unione Europea per il trattamento IVA degli NFT. Tuttavia, potrebbe essere utile prendere in considerazione le stesse riserve presentate in precedenza (nella sezione dedicata ai token di utilità e ibridi) in merito alla chiara distinzione tra la fornitura primaria di NFT da parte del creatore e la sua rivendita su un mercato secondario, nonché il ruolo delle borse centralizzate e dei marketplace di NFT nel fornire un'infrastruttura per entrambi.

Ad esempio, partendo dall'esempio di un autore che vende un NFT con tutti i diritti su di esso per un'opera d'arte digitale sottostante, che non rientra nel campo di applicazione dell'IVA italiana: vale la pena notare che anche se la vendita di seconda mano dello stesso NFT da parte del cedente, che ora è una persona diversa dall'autore, rientrerà nel campo di applicazione dell'IVA, in linea con gli articoli 313-316 della Direttiva IVA dell'UE, se il cedente è un commerciante soggetto passivo, avrà diritto ad applicare il regime del margine sulla rivendita.

Per analogia e in base al principio della neutralità fiscale, vale la pena di considerare se il regime del margine per la rivendita di NFT sul mercato secondario possa essere applicato

da una borsa centralizzata o da marketplace di NFT in cui la rivendita di NFT è solitamente condotta, e che svolgono un ruolo molto simile a quello di un commerciante soggetto a tassazione per le opere d'arte di seconda mano, ossia fornire un'infrastruttura per la negoziazione su un mercato secondario di NFT.

Poiché, in generale, i regimi di margine sono utilizzati per la vendita di opere d'arte di seconda mano, oggetti d'antiquariato e da collezione, il regime di margine potrebbe anche essere un'opzione più efficiente per gestire le vendite secondarie di NFT.

e) Finalità

Nonostante le sfide relative alla qualificazione degli NFT ai fini dell'IVA, che sono ben affrontate dalla Circolare e sono in linea con il documento di lavoro del Comitato UE n. 1060, a nostro avviso è consigliabile che le Autorità fiscali facciano un ulteriore passo avanti per aumentare la certezza del diritto e promuovere l'economia degli NFT, prendendo in considerazione meccanismi di semplificazione che potrebbero già essere disponibili per le attività sottostanti. Esempi sono i regimi di margine applicati dai soggetti passivi che commerciano sul mercato secondario di beni di seconda mano, opere d'arte e oggetti da collezione.

8. Imposta di bollo e tassazione del valore delle criptovalute

a) Tematica

3.7.2 Imposta di bollo e 3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività

b) Paragrafo della circolare

Con i commi 144 e 145 sono state modificate alcune disposizioni concernenti imposta di bollo contenute nell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e, in particolare, nel comma 2-ter e nella nota 3-ter relativi alle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari. Come accennato, il comma 144 ha modificato il citato comma 2-ter prevedendo l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore. (pages 84 and 85)

Il valore da assoggettare all'imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. (page 85)

Il comma 146 modificando il comma 18 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo». (page 88)

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. (page 89)

Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone. L'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato si applica nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. (page 89)

c) Osservazione

Secondo la nostra comprensione della Circolare, il quadro normativo propone modifiche alla tassazione delle criptovalute, in particolare in relazione all'"Imposta di Bollo". L'imposta di bollo sarà applicata all'aliquota del 2 per mille annuo del relativo valore.

Mentre questa imposta può sembrare abbastanza semplice se applicata a titoli tradizionali come azioni e obbligazioni, la sua applicazione alle attività criptovalutarie sembra essere più complessa e porre alcuni problemi. In termini pratici, l'imposta di bollo è una tassa applicata ai documenti legali o alle transazioni che comportano l'acquisto o la vendita di beni come azioni, titoli o proprietà.

L'importo soggetto all'imposta di bollo è il valore alla fine del periodo di rendicontazione o, in assenza di rendicontazione, il valore al 31 dicembre di ogni anno, come può essere determinato dall'intermediario o dal fornitore di servizi che applica l'imposta. Se tale valore non è disponibile, si deve fare riferimento al costo di acquisto delle criptovalute.

Esistono regole specifiche per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta. I soggetti obbligati all'applicazione dell'imposta sono coloro che svolgono attività bancaria, finanziaria o assicurativa sul territorio della Repubblica.

A nostro avviso, l'applicazione dell'imposta di bollo sulle criptovalute e sui token può essere problematica. In primo luogo, le criptovalute e i token sono completamente digitali e l'imposta di bollo è stata inizialmente creata per essere applicata a documenti fisici per indicare che sono state pagate le tasse per il loro trattamento. Trasporre questo concetto al regno digitale, a nostro avviso, ha meno senso, soprattutto se si considera la natura globale e decentralizzata di questi asset.

Più in dettaglio: una delle caratteristiche principali delle criptovalute è la loro natura decentralizzata, il che significa che non operano sotto un'autorità centrale. L'imposizione di un'imposta di bollo implica un livello di giurisdizione che potrebbe non essere applicabile o applicabile nel contesto di una rete globale e decentralizzata.

In altre parole, tradizionalmente l'applicazione dell'imposta di bollo era dovuta su documenti fisici e implicava un nesso territoriale. Considerando che le criptovalute operano sulla tecnologia blockchain, dove tutte le transazioni sono digitali e memorizzate su un libro mastro decentralizzato, non è chiaro come un'imposta di bollo possa essere applicata e fatta rispettare in questo ambiente.

Tuttavia, se una criptovaluta o un token è soggetto all'imposta di bollo e il proprietario paga anche l'imposta sulle plusvalenze quando lo vende per ottenere un profitto, ciò potrebbe comportare una doppia tassazione. Ciò potrebbe scoraggiare gli investimenti nelle criptovalute e soffocare la crescita del settore. Ciò è accentuato dal fatto che imposte come queste, sui cryptoasset, sono raramente presenti in altre giurisdizioni - un fattore che potrebbe ostacolare l'attrattiva dell'Italia per gli investitori e gli sviluppatori.

Inoltre, il valore delle criptovalute e dei token può essere altamente volatile. Se l'imposta di bollo si basa sul valore a una data specifica (ad esempio, il 31 dicembre di ogni anno), potrebbe non riflettere accuratamente il valore effettivo (realizzabile) delle criptovalute, soprattutto in un mercato volatile. Questo potrebbe portare a pagare le tasse su una base sovrastimata, che potrebbe rapidamente e drammaticamente scendere e potenzialmente non riprendersi mai più - ecco perché tassare i cryptoasset su qualsiasi base diversa dai guadagni realizzati può portare a risultati molto iniqui. Per questo motivo, l'imposizione di tasse come l'imposta di bollo potrebbe scoraggiare l'uso e lo sviluppo delle tecnologie blockchain e soffocare l'innovazione in un settore che ha il potenziale per continuare a rivoluzionare la nostra economia nei prossimi anni.

Inoltre, Binance segnala anche il fatto che, in assenza dell'imposta di bollo, si applicherà un'imposta distinta sui cryptoasset: l'"imposta sul valore delle crypto-attività". Secondo il punto 146¹⁹ della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, *"A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo."*

A nostro avviso, gli argomenti qui presentati contro l'imposizione dell'imposta di bollo sulle partecipazioni in criptovalute dovrebbero essere considerati anche nel contesto dell'"imposta sul valore delle crypto-attività".

Inoltre, per quanto riguarda questa nuova imposta, la Circolare menziona l'utilizzo del valore del crypto-asset misurato dalla borsa in cui è avvenuto l'acquisto o, se non possibile, da una piattaforma simile. Data la natura decentralizzata dei mercati delle criptovalute,

¹⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/16/23A00141/sg>

spesso borse diverse possono avere prezzi diversi per lo stesso asset. Inoltre, alcuni criptoasset possono non essere ampiamente scambiati o avere una bassa liquidità, il che porta a prezzi di mercato inaffidabili o distorti.

d) Contributo

Raccomandiamo che la Consultazione indichi chiaramente quali tipi di gettoni rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di bollo e dell'"imposta sul valore delle cripto-attività". Ciò sulla base del fatto che, a nostro avviso, tali imposte non dovrebbero essere applicate a tutti i tipi di gettoni, senza prestare attenzione alla loro natura e al loro contenuto.

A titolo esemplificativo, il Regno Unito - un'altra giurisdizione nota che impone l'imposta di bollo sui cripto-asset - adotta un approccio diverso. L'HMRC²⁰ britannico ritiene che *"i trasferimenti di token di scambio, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'imposta di bollo o della SDRT, dovrebbero soddisfare la definizione di "titoli azionari o negoziabili" o "titoli imponibili" rispettivamente"*. Per questo motivo l'HMRC raccomanda un'analisi *"caso per caso, in base alle caratteristiche e alla natura del criptoasset, piuttosto che alle etichette ad esso attribuite"*.

Sulla base di questa premessa, l'HMRC ritiene che la maggior parte dei token *"non rientri nella definizione di "titoli azionari o negoziabili" o di "titoli imponibili"*". Nella misura in cui l'imposta di bollo si applicherà a determinati criptoasset, riteniamo che l'approccio generale britannico sia ragionevole.

Inoltre, vediamo un problema significativo legato al pagamento dell'imposta di bollo alle casse pubbliche. Gli utenti spesso non detengono saldi in fiat nei loro conti presso le criptovalute, bensì esclusivamente criptoasset nei loro portafogli. In questo contesto, in quanto intermediari, le borse di criptovalute non hanno i mezzi per riscuotere l'imposta di bollo per conto dei loro utenti. Ad esempio, si consideri l'utente A che detiene 10 BTC e 20 ETH nel suo portafoglio presso il fornitore di servizi di criptoasset. A meno che le autorità fiscali italiane non siano pronte a ricevere i pagamenti dell'imposta direttamente in BTC, ETH e altri criptoasset (cosa che, per quanto ne sappiamo, non è attualmente disponibile), l'exchange di criptoasset come intermediario non può fisicamente pagare

²⁰ <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual/crypto24000>

l'imposta. Inoltre, non riteniamo opportuno che gli intermediari debbano scegliere arbitrariamente i token dal portafoglio dei loro utenti, da liquidare in fiat per pagare un dazio. Anche la disponibilità di un'uscita EUR da parte dell'intermediario potrebbe non essere disponibile, rendendo potenzialmente il tutto estremamente difficile e sproporzionato dal punto di vista amministrativo.

Ulteriori difficoltà con l'implementazione dell'imposta di bollo e dell'"imposta sul valore delle cripto-attività" includono la volatilità dei prezzi e la mancanza di una quotazione ufficiale basata sull'euro e l'esistenza di token senza alcuna valutazione di mercato.

Se queste tasse dovessero essere implementate, cosa che raccomandiamo di non fare, suggeriamo le seguenti alternative da prendere in considerazione:

- (i) Implementare un'opzione tra l'imposta di bollo e le imposte sul reddito, in cui il contribuente sceglie quale applicare e, quindi, non subisce una doppia imposizione.
- (ii) Consentire che l'imposta pagata alla fine dell'anno solare possa essere utilizzata come credito per le imposte sul reddito.
- (iii) Per renderla progressiva, applicare una soglia minima in modo che solo le partecipazioni al di sopra di una certa soglia (preferibilmente alta) siano soggette ai prelievi.

e) Finalità

Secondo il punto 146²¹ della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, " *A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo.*"

Per le ragioni sopra esposte, la nostra raccomandazione sarebbe quella di limitare il più possibile l'applicazione dell'imposta di bollo e dell'"imposta sul valore delle cripto-attività" ai criptoasset (come fatto, ad esempio, dal Regno Unito), se non è possibile escluderla del tutto. Se dovessero essere implementate, raccomandiamo di prendere in considerazione le alternative menzionate nella sezione precedente, per mitigare i

²¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/16/23A00141/sg>

potenziali impatti negativi che possono avere sull'industria italiana delle criptovalute e sul suo sviluppo.